

COMUNE DI BELMONTE CASTELLO

- ELEMENTI COSTITUTIVI -

ART. 01

PRINCIPI FONDAMENTALI

01. LA COMUNITA' DI BELMONTE CASTELLO E' ENTE AUTONOMO LOCALE IL QUALE HA RAPPRESENTATIVITA' GENERALE SECONDO I PRINCIPI DELLA COSTITUZIONE E DELLA LEGGE GENERALE DELLO STATO.

02. L' AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA' SI REALIZZA CON I POTERI E GLI ISTITUTI DI CUI AL PRESENTE STATUTO.

ART. 02

FINALITA'

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO ED IL PROGRESSO CIVILE, SOCIALE ED ECONOMICO DELLA PROPRIA COMUNITA' ISPIRANDOSI AI VALORI ED AGLI OBIETTIVI DELLA COSTITUZIONE.

02. IL COMUNE PERSEGUE LA COLLABORAZIONE E LA COOPERAZIONE CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI E PROMUOVE LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI, DELLE FORZE SOCIALI, ECONOMICHE E SINDACALI ALL' AMMINISTRAZIONE.

03. LA SFERA DI GOVERNO DEL COMUNE E' COSTITUITA DALL' AMBITO TERRITORIALE DEGLI INTERESSI.

ART. 03

PRINCIPI COSTITUZIONALI DELL' ATTIVITA' COMUNALE

01. IL COMUNE ESERCITA LE PROPRIE FUNZIONI PERSEGUENDO LE FINALITA' POLITICHE E SOCIALI CHE LA COSTITUZIONE ASSEGNA ALLA REPUBBLICA.

02. SALVAGUARDA, NELL' AMBITO DELLA PROPRIA COMUNITA', IL PRINCIPIO DELLA PARI DIGNITA' SOCIALE E GARANTISCE IL RISPETTO DEI PRINCIPI DI EGUAGLIANZA E LIBERTA', PER IL COMPLETO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA.

03. ISPIRA LA PROPRIA AZIONE AL PRINCIPIO DI SOLIDARIETA', OPERANDO PER IL SUPERAMENTO DEGLI SQUILIBRI ECONOMICI, SOCIALI E TERRITORIALI.

04. CONCORRE A REALIZZARE LO SVILUPPO CIVILE, ECONOMICO E SOCIALE DELLA COMUNITA' COMUNALE.

05. ASSICURA E SOSTIENE LA VITA SOCIALE DEI GRUPPI ED ASSOCIAZIONI LOCALI.

06. GARANTISCE E RICONOSCE LE FORME ASSOCIATIVE DI NATURA SINDACALE ORGANIZZATE SU BASE DEMOCRATICA.

07. FAVORISCE L' ESPRESSIONE DELLA FEDE RELIGIOSA DEI PROPRI CITTADINI CONSENTENDO INIZIATIVE TENDENTI A SVILUPPARE L' ESPRESSIONE DEL PLURALISMO RELIGIOSO NELL' AMBITO DELLA COMUNITA' LOCALE.

08. FAVORISCE E PROMUOVE LA PARI DIGNITA' E LA PARI OPPORTUNITA' DEI CITTADINI DI AMBO I SESSI IN TUTTI I SETTORI DELLA VITA SOCIALE DELLA COMUNITA' LOCALE.

ART. 04

IL TERRITORIO DEL COMUNE

01. LA COMUNITA' DI BELMONTE CASTELLO VUOLE SALVAGUARDARE LE

MEMORIE IN CUI AFFONDA LE SUE RADICI.

02. LA CIRCOSCRIZIONE DEL COMUNE E' COSTITUITA DAL CAPOLUOGO E DALLE SEGUENTI LOCALITA' STORICAMENTE RICONOSCIUTE DALLA COMUNITA':

- CENTRO STORICO, DOVE E' UBICATO IL PALAZZO CIVICO, SEDE DI DELEGAZIONE;
- CONTRADE: POZZI, MORRONE, COLLE, CAPODIVALLE, CESA, VICENNA, SODE, COLACICCO, CARONE, COSTA, TAVERNA, CRETONE, OLIVETO, COLLEIANNITTO, LAME, MARAONI, SCARPATOSTA, COLTRONI, FONTANA, SPETINA, PERELLE, RAVE ROSSE, TORNO, NEVARO, FONTANELLE, VACCARECCIA, CAPODICHINA, S. IAQUINTO, FRONTE VALVOLI, CUCCIRITO, COLLEMARONE, S. VENDITTO, LESCHE, COSTA CAMPOPIANO, COLLE MOLINO, CROCI, S. ROCCO, COLLE CAPODICHINO, GROTTI, LENZE, MERINO.

ART. 05

LA SEDE

01. IL PALAZZO CIVICO, SEDE COMUNALE, E' UBICATO NEL CENTRO STORICO, IN VIA G. MARCONI.

02. LE ADUNANZE DEGLI ORGANI ELETTIVI COLLEGIALI SI SVOLGONO NELLA SEDE COMUNALE. PER PARTICOLARI ESIGENZE IL CONSIGLIO PUO' RIUNIRSI ANCHE IN LUOGHI DIVERSI DALLA PROPRIA SEDE CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, OSSERVATE SUFFICIENTI CAUTELE PER PUBBLICIZZARE LA SEDUTA E PER GARANTIRE IL MASSIMO ACCESSO AL PUBBLICO.

ART. 06

ALBO PRETORIO

01. LA GIUNTA MUNICIPALE INDIVIDUA NEL PALAZZO CIVICO APPOSITO SPAZIO DA DESTINARE AD ALBO PRETORIO, PER LA PUBBLICAZIONE DI ATTI ED AVVISI PREVISTI DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. LA PUBBLICAZIONE DEVE GARANTIRE L'ACCESSIBILITA', L'INTEGRALITA' E LA FACILITA' DI LETTURA.

03. IL SEGRETARIO COMUNALE CURA L'AFFISSIONE DEGLI ATTI DI CUI AL COMMA 01 AVVALENDOSI DI UN MESSO COMUNALE E, SU ATTESTAZIONE DI QUESTO, NE CERTIFICA L'AVVENUTA PUBBLICAZIONE.

ART. 07

STEMMA E GONFALONE

01. IL COMUNE NEGLI ATTI E NEL SIGILLO SI IDENTIFICA CON IL NOME DI BELMONTE CASTELLO, E CON LO STEMMA CONCESSO CON D.P.R. DEL 20.02.1985 COSI' DESCRITTO:

- STEMMA: D'ORO, ALLA TORRE DI DUE PALCHI DI ROSSO, CIASCUNO MERLATO DI QUATTRO ALLA GUELFA, CHIUSA, FINESTRATA E MURATA DI NERO, SOSTENUTA DAL MONTE ALL'ITALIANA DI TRE COLLI DI VERDE, FONDATA IN PUNTA, E SORMONTATA DALLA STELLA DI SEI RAGGI D'AZZURRO. ORNAMENTI ESTERIORI DA COMUNE.

02. NELLE CERIMONIE E NELLE ALTRE PUBBLICHE RICORRENZE, ACCOMPAGNATO DAL SINDACO, SI PUO' ESIBIRE IL GONFALONE COMUNALE NELLA FOGGIA AUTORIZZATA DAL D.P.R. DEL 20.02.1985 COSI' DESCRITTO:

- GONFALONE: DRAPPO PARTITO D'AZZURRO E DI ROSSO RICCAMENTE ORNATO DI

RICAMI D' ARGENTO E CARICATO DELLO STEMMA SOPRA DESCRITTO
CON LA ISCRIZIONE CENTRATA IN ARGENTO: COMUNE DI BELMONTE CASTELLO.
LE PARTI IN METALLO ED I CORDONI SARANNO ARGENTATI. L' ASTA
VERTICALE SARA' RICOPERTA DI VELLUTO DEI COLORI DEL DRAPPO, ALTERNATI,
CON BULLETTE ARGENTATE POSTE A SPIRALE. NELLA FRECCIA SARA'
RAPPRESENTATO LO STEMMA DEL COMUNE E SUL GAMBO INCISO IL NOME.
CRAVATTA CON NASTRI TRICOLORATI DAI COLORI NAZIONALI FRANGIATI
D' ARGENTO.
03. L' USO E LA RIPRODUZIONE DI TALI SIMBOLI PER FINI NON ISTITUZIONALI,
SONO VIETATI.

ART. 08

FUNZIONI LOCALI COMUNALI

01. IL COMUNE E' TITOLARE DI TUTTE LE FUNZIONI AMMINISTRATIVE
CONCERNENTI LA COMUNITA' COMUNALE ED IL PROPRIO TERRITORIO; TALI
FUNZIONI VENGONO ESERCITATE NEI LIMITI E NEL RISPETTO DI EVENTUALI
COMPETENZE RISERVATE AD ALTRI SOGGETTI DELLA LEGGE STATALE E
REGIONALE.

02. SPETTANO IN PARTICOLARE AL COMUNE LE SEGUENTI FUNZIONI
AMMINISTRATIVE NELL' AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE E NEL RISPETTO
DELLE NORMATIVE STATALI E REGIONALI VIGENTI:

- A) PIANIFICAZIONE TERRITORIALE DELLA CIRCOSCRIZIONE COMUNALE;
- B) EDILIZIA PUBBLICA E PRIVATA;
- C) VIABILITA', TRAFFICO E TRASPORTI;
- D) TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI BENI CULTURALI E DELL' AMBIENTE;
- E) DIFESA DEL SUOLO, TUTELA IDROGEOLOGICA, TUTELA E VALORIZZAZIONE
DELLE RISORSE IDRICHE;
- F) RACCOLTA E DISTRIBUZIONE DELLE ACQUE E DELLE FONTI ENERGETICHE;
- G) SERVIZI PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LA DISTRIBUZIONE COMMERCIALE, AI
SENSI DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24
LUGLIO 1977 , N. 616 (ARTT. 54 , 60 , 78) ED IN PARTICOLARE FIERE E MERCATI,
TURISMO E INDUSTRIA ALBERGHIERA, AGRICOLTURA,
FORESTE;
- H) SANITA' NELL' AMBITO DELLA DISTRIBUZIONE DI FUNZIONI DI CUI ALLA LEGGE
ISTITUTIVA DEL SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE;
- I) SERVIZI SCOLASTICI E DI FORMAZIONE PROFESSIONALE NEL RISPETTO DELLE
COMPETENZE DI CUI AL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA
REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977 , N. 616 ;
- L) ASSISTENZA SCOLASTICA CONCERNENTE LE STRUTTURE, I SERVIZI E ATTIVITA'
ANCHE DI SUPPORTO, DESTINATE A FACILITARE L' ASSOLVIMENTO
DELL' OBBLIGO SCOLASTICO, NONCHE' LA PROSECUZIONE DEGLI STUDI;
- M) SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI E DI BENEFICENZA SECONDO QUANTO
PREVISTO NEL RISPETTO DELLE COMPETENZE DI CUI AL DECRETO DEL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 24 LUGLIO 1977 , N. 616 ;
- N) POLIZIA AMMINISTRATIVA LIMITATAMENTE ALLE FUNZIONI DI COMPETENZA
COMUNALE;
- O) OGNI ALTRO SERVIZIO ATTINENTE LA CURA E GLI INTERESSI DELLA
COMUNITA' COMUNALE ED IL SUO SVILUPPO ECONOMICO-SOCIALE.

03. COMPETONO AL COMUNE I TRIBUTI, LE TARIFFE E I CONTRIBUTI SUI SERVIZI
AD ESSO ATTRIBUITI, SALVA OGNI CONTRARIA DISPOSIZIONE DI

LEGGE.

PARTE 01

ORDINAMENTO STRUTTURALE

TITOLO 01

ORGANI ELETTIVI

ART. 09

ORGANI ISTITUZIONALI

01. SONO ORGANI ELETTIVI DEL COMUNE: IL CONSIGLIO, LA GIUNTA ED IL SINDACO.

ART. 10

CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE RAPPRESENTA LA COLLETTIVITA' COMUNALE ED E' L'ORGANO CHE DETERMINA L'INDIRIZZO POLITICO, SOCIALE ED ECONOMICO DEL COMUNE E NE CONTROLLA L'ATTUAZIONE.

02. ESERCITA I POTERI CONFERITIGLI DALLA LEGGE CHE NE REGOLA L'ELEZIONE, LA DURATA E LA COMPOSIZIONE.

03. L'ESERCIZIO DELLE POTESTA' E DELLE FUNZIONI CONSILIARI NON PUO' ESSERE DELEGATO.

ART. 11

FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO COMUNALE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE E' CONVOCATO DAL SINDACO DI PROPRIA INIZIATIVA, OVVERO QUANDO LO RICHIEDONO UN QUINTO DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI PER LA TRATTAZIONE DI ARGOMENTI DI COMPETENZA DELIBERATIVA DEL CONSIGLIO.

02. IL CONSIGLIO COMUNALE SI RIUNISCE NELLA SEDE MUNICIPALE, SALVO DIVERSA E MOTIVATA DETERMINAZIONE DEL SINDACO, IN CASI ECCEZIONALI, SENTITI I CAPIGRUPPO CONSILIARI.

03. IL CONSIGLIO E' ALTRESI' CONVOCATO PER INIZIATIVA DEL COMITATO REGIONALE DI CONTROLLO E DEL PREFETTO, NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE E PREVIA DIFFIDA.

04. L'ORDINE DEL GIORNO E' PREDISPOSTO DAL SINDACO SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO.

05. IL CONSIGLIO E' PRESIDUTO DAL SINDACO O DA CHI LO SOSTITUISCE, SALVO LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIERE ANZIANO NEI CASI PREVISTI DALLA LEGGE.

06. LE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE CONSILIARE E LE MOZIONI ISCRITTE ALL'ORDINE DEL GIORNO SONO DEPOSITATE PRESSO L'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE ALMENO QUARANTOTTO ORE PRIMA DELL'APERTURA DELLA SEDUTA, SALVO LE RIUNIONI DI URGENZA.

07. IL CONSIGLIO PUO' ESSERE CONVOCATO IN SEDUTA DI SECONDA CONVOCAZIONE QUALORA LA PRIMA SIA ANDATA DESERTA E LE DELIBERAZIONI SONO VALIDE SE INTERVENGONO ALMENO 04 CONSIGLIERI.

08. IL CONSIGLIO APPROVA A MAGGIORANZA DI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI, IL PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO CHE NE DISCIPLINA L'ATTIVITA' E L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI.

ART. 12

PRIMA ADUNANZA

01. LA PRIMA ADUNANZA DEL NUOVO CONSIGLIO COMUNALE COMPRENDE LE SEDUTE RISERVATE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI ED ALLA ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI.

02. IL CONSIGLIERE ANZIANO CONVOCA LA PRIMA ADUNANZA DEL CONSIGLIO COMUNALE NEO-ELETTO, ENTRO DIECI GIORNI DALLA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI, CON AVVISI DI CONVOCAZIONE DA NOTIFICARSI ALMENO CINQUE GIORNI PRIMA DELLA SEDUTA.

03. LA SEDUTA, NELLA QUALE SI PROCEDE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI E' PRESIEDUTA DAL CONSIGLIERE ANZIANO.

04. LA SEDUTA E' PUBBLICA E LA VOTAZIONE E' PALESE E AD ESSE POSSONO PARTECIPARE I CONSIGLIERI DELLE CUI CAUSE OSTATIVE SI DISCUTE.

05. PER LA VALIDITA' DELLE ADUNANZE E DELLE DELIBERAZIONI SI APPLICANO LE NORME PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO.

06. NON SI FA LUOGO ALL'ELEZIONE DEL SINDACO E DEGLI ASSESSORI, SE NON DOPO AVER PROCEDUTO ALLE EVENTUALI SURROGAZIONI DEI CONSIGLIERI, SE CONSENTITE DALLA LEGGE.

07. LE DIMISSIONI DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE DEVONO ESSERE PRESENTATE PER ISCRITTO AL SINDACO ED HANNO EFFETTO DAL MOMENTO IN CUI IL CONSIGLIO COMUNALE NE PRENDE ATTO.

ART. 13

COMPETENZE

01. IL CONSIGLIO DELIBERA IN MERITO AI SEGUENTI ATTI FONDAMENTALI:

- GLI STATUTI DELL'ENTE E DI EVENTUALI AZIENDE SPECIALI E ISTITUZIONI, I REGOLAMENTI, L'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI;

- I PROGRAMMI, LE RELAZIONI PREVISIONALI E PROGRAMMATICHE, I PIANI FINANZIARI ED I PROGRAMMI DI OPERE PUBBLICHE, I BILANCI ANNUALI E PLURIENNALI E RELATIVE VARIAZIONI;

- LE EVENTUALI DEROGHE AD ESSE, I PARERI DA RENDERE NELLE DETTE MATERIE;

- LA DISCIPLINA DELLO STATO GIURIDICO E DELLE ASSUNZIONI DEL PERSONALE; LE PIANTE ORGANICHE E LE RELATIVE VARIAZIONI;

- LE CONVENZIONI TRA I COMUNI E QUELLE TRA IL COMUNE E LA PROVINCIA, LA COSTITUZIONE E LA MODIFICAZIONE DELLE FORME ASSOCIATIVE;

- L'ISTITUZIONE, I COMPITI E LE NORME DEL FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI DI DECENTRAMENTO E DI PARTECIPAZIONE;

- L'ASSUNZIONE DIRETTA DEI PUBBLICI SERVIZI, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONI E DI AZIENDE SPECIALI, LA CONCESSIONE DEI PUBBLICI SERVIZI, LA PARTECIPAZIONE DELL'ENTE LOCALE A SOCIETA' DI CAPITALI, L'AFFIDAMENTO DI ATTIVITA' O DI SERVIZI MEDIANTE CONVENZIONE;

- L'ISTITUZIONE E L'ORDINAMENTO DEI TRIBUTI, LA DISCIPLINA GENERALE DELLE TARIFFE PER LA FRUIZIONE DEI BENI E DEI SERVIZI;

- GLI INDIRIZZI DA OSSERVARE DA PARTE DELLE AZIENDE PUBBLICHE E DEGLI ENTI DIPENDENTI, SOVVENZIONATI O SOTTOPOSTI A VIGILANZA;

- LA CONTRAZIONE DEI MUTUI E L'EMISSIONE DEI PRESTITI OBBLIGAZIONARI;

- LE SPESE CHE IMPEGNINO I BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, ESCLUSE QUELLE RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI E ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURE DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;
 - GLI ACQUISTI E LE ALIENAZIONI IMMOBILIARI, LE RELATIVE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SIANO PREVISTI ESPRESSAMENTE IN ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO E CHE NON NE COSTITUISCANO UNA ESECUZIONE E CHE, COMUNQUE, NON RIENTRINO NELLA ORDINARIA AMMINISTRAZIONE DI FUNZIONI E SERVIZI DI COMPETENZA DELLA GIUNTA O DEL SEGRETARIO;
 - L'ELEZIONE DEL "DIFENSORE CIVICO", IL RELATIVO REGOLAMENTO DELL'UFFICIO E UNA EVENTUALE DOTAZIONE ORGANICA;
 - LA NOMINA, LA DESIGNAZIONE E LA REVOCA DEI PROPRI RAPPRESENTANTI PRESSO ENTI, AZIENDE, ISTITUTI OPERANTI NELL'AMBITO DEL COMUNE O DELLA PROVINCIA OVVERO DA ESSE DIPENDENTI O CONTROLLATI.
02. LE NOMINE E LE DESIGNAZIONI DEVONO ESSERE EFFETTUATE ENTRO 45 GIORNI DALLA ELEZIONE DELLA GIUNTA O ENTRO I TERMINI DI SCADENZA DEL PRECEDENTE INCARICO. IN CASO DI MANCATA DELIBERAZIONE, SI PROVVEDE DA PARTE DEL SINDACO AI SENSI DELL' ARTT. 36 , COMMA 05 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .
03. LE DELIBERAZIONI IN ORDINE AGLI ARGOMENTI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO NON POSSONO ESSERE ADOTTATE IN VIA D'URGENZA DA ALTRI ORGANI DEL COMUNE, SALVO QUELLE ATTINENTI ALLE VARIAZIONI DI BILANCIO DA SOTTOPORRE A RATIFICA DEL CONSIGLIO NEI SESSANTA GIORNI SUCCESSIVI, A PENA DI DECADENZA.

ART. 14

I CONSIGLIERI COMUNALI

01. L'ELEZIONE, LE CAUSE DI INELEGGIBILITA' ED INCOMPATIBILITA', LA DECADENZA, LE INDENNITA' E LA POSIZIONE GIURIDICA DEI CONSIGLIERI COMUNALI, SONO REGOLATE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO IN QUANTO CON ESSA COMPATIBILE.
02. I CONSIGLIERI ENTRANO IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE; IN CASO DI SURROGAZIONE, NELLE FATTISPECIE DI CUI ALL' ARTT. 78 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 MAGGIO 1960 , N. 570 , NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.
03. IL CONSIGLIO NELLA SUA PRIMA SEDUTA, PRIMA DI ESAMINARE OGNI ALTRO OGGETTO, PROCEDE ALLA CONVALIDA DEGLI ELETTI A NORMA DELLA LEGGE 23 APRILE 1981 , N. 154 E PROCEDE ALLE SOSTITUZIONI, NELLE FATTISPECIE DI CUI ALL' ARTT. 78 DEL DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 16 MAGGIO 1960 , N. 570 .
04. CIASCUN CONSIGLIERE, SECONDO LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO DI CUI AL PRECEDENTE ARTICOLO, HA DIRITTO DI:
- A) ESERCITARE L'INIZIATIVA PER TUTTI GLI ATTI DI COMPETENZA CONSILIARE;
 - B) FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, MOZIONI;
 - C) OTTENERE INFORMAZIONI E COPIA DI ATTI E DOCUMENTI UTILI ALL'ESPLETAMENTO DEL MANDATO, SALVI I CASI DI ATTI COPERTI DA SEGRETO DI STATO O DERIVANTE DA LEGGI O DI ATTI DI CUI NE SIA VIETATA TEMPORANEAMENTE L'ESIBIZIONE; E' COMUNQUE TENUTO ALL'OSSERVANZA DEL SEGRETO D'UFFICIO.

05. I CONSIGLIERI COMUNALI POSSONO ESSERE RIMOSSI E SOSPESI DALLA CARICA NEI CASI DI CUI ALL' ARTT. 40 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

06. UN QUINTO DEI CONSIGLIERI PUO' RICHIEDERE LA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO; IN TAL CASO IL SINDACO DEVE PROVVEDERE ENTRO VENTI GIORNI, INSERENDO ALL'ORDINE DEL GIORNO GLI ARGOMENTI RICHIESTI.

07. UN QUINTO DEI CONSIGLIERI, ENTRO DIECI GIORNI DALL'AFFISSIONE ALL'ALBO PRETORIO, PUO' RICHIEDERE DI SOTTOPORRE A CONTROLLO DI LEGITTIMITA', CON RICHIESTA SCRITTA MOTIVANTE INDICANTE LE NORME VIOLATE, LE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA COMUNALE CONCERNENTI LE MATERIE DI CUI ALL' ARTT. 45 , COMMA 02 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . NEGLI STESSI TERMINI LO STESSO QUORUM DI CONSIGLIERI

PUO' CHIEDERE L'INVIO AL CONTROLLO DI LEGITTIMITA' DELLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA PER VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA COMPETENZA O PERCHE' IN CONTRASTO CON ATTI FONDAMENTALI DEL CONSIGLIO.

08. LE INDENNITA' SPETTANTI AI CONSIGLIERI PER L'ESERCIZIO DELLE LORO FUNZIONI SONO STABILITE DALLA LEGGE.

09. I CONSIGLIERI DEVONO ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE ALLE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LITI O CONTABILITA' LORO PROPRIE VERSO I CORPI CUI APPARTENGONO E VERSO GLI STABILIMENTI DEI MEDESIMI AMMINISTRATI, O SOGGETTI ALLA LORO AMMINISTRAZIONE O VIGILANZA; COME PURE DEVONO ASTENERSI QUANDO SI TRATTA DI INTERESSE PROPRIO, O DI INTERESSE, LITI O CONTABILITA' DEI LORO CONGIUNTI OD AFFINI SINO AL QUARTO GRADO CIVILE, O DI CONFERIRE IMPIEGHI AI MEDESIMI. DEBBONO ALTRESI' ASTENERSI DAL PRENDERE PARTE DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE IN SERVIZI, ESENZIONI DI DIRITTI, SOMMINISTRAZIONI OD APPALTI DI OPERE NELL'INTERESSE DEI CORPI CUI APPARTENGONO, O SOGGETTI ALLA LORO AMMINISTRAZIONE, VIGILANZA O TUTELA. I DIVIETI DI CUI SOPRA COMPORTANO ANCHE L'OBBLIGO DI ALLONTANARSI DALLA SALA DELLE ADUNANZE DURANTE LA TRATTAZIONE DI DETTI AFFARI.

10. L'ASSENZA PER TRE VOLTE CONSECUTIVE (DI PRIMA E SECONDA CONVOCAZIONE COSTITUISCONO UN'UNICA SEDUTA) SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO, COMPORTA LA DECADENZA DALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE, DA DICHIARARSI CON APPOSITA DELIBERAZIONE CONSILIARE, ATTESO CHE L'ORDINE DEL GIORNO RESTI LO STESSO.

11. I CONSIGLIERI SI RIUNISCONO IN GRUPPI SECONDO L'APPARTENENZA ALLE RISPETTIVE LISTE CHE HANNO PARTECIPATO ALLA CONSULTAZIONE ELETTORALE DESIGNANDO IL PROPRIO CAPOGRUPPO, NON FACENTE PARTE DELLA GIUNTA COMUNALE. NELLE MORE DELLA DESIGNAZIONE ESERCITANO LE FUNZIONI DI CAPOGRUPPO I CONSIGLIERI NON APPARTENENTI ALLA GIUNTA COMUNALE CHE ABBIANO RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI NELLA RISPETTIVA LISTA ELETTORALE.

ART. 15

DIRITTI E DOVERI DEI CONSIGLIERI

01. LE MODALITA' E LE FORME DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO DEL CONSIGLIERE COMUNALE, PREVISTI DALLA LEGGE, SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

02. L'ESAME DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE E DEGLI EMENDAMENTI, CHE INCIDONO IN MODO SOSTANZIALE SULLE STESSE, E' SUBORDINATO

ALL'ACQUISIZIONE DEI PARERI PREVISTI DALLA LEGGE, IN OSSERVANZA DEL PRINCIPIO DEL "GIUSTO PROVVEDIMENTO".

03. CIASCUN CONSIGLIERE E' TENUTO AD ELEGGERE UN DOMICILIO NEL TERRITORIO COMUNALE.

ART. 16

IL CONSIGLIERE ANZIANO

01. E' CONSIGLIERE ANZIANO IL CONSIGLIERE CHE HA RIPORTATO IL MAGGIOR NUMERO DI VOTI; A PARITA' DI VOTI PREVALE L'ETA'.

ART. 17

IL CONSIGLIERE COMUNALE

01. LO STATUS DEL CONSIGLIERE COMUNALE E' REGOLATO DALLA LEGGE.

02. EGLI ESERCITA IL SUO MANDATO LIBERAMENTE, CON LA FACOLTA' DI ASSUMERE SIA SINGOLARMENTE CHE CON ALTRI CONSIGLIERI, LE INIZIATIVE CHE RITIENE PIU' OPPORTUNE E NON PUO' ESSERE CHIAMATO A RISPONDERE DELLE OPINIONI ESPRESSE O PER I VOTI DATI NELL'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI.

03. L'ENTITA' ED I TIPI DI INDENNITA' SPETTANTI A CIASCUN CONSIGLIERE, A SECONDA DELLE FUNZIONI ED ATTIVITA', SONO STABILITI DALLA LEGGE.

ART. 18

ENTRATA E DURATA IN CARICA

01. IL CONSIGLIERE COMUNALE ENTRA IN CARICA ALL'ATTO DELLA PROCLAMAZIONE OVVERO, IN CASO DI SURROGAZIONE, NON APPENA ADOTTATA DAL CONSIGLIO LA RELATIVA DELIBERAZIONE.

ART. 19

POTERI DEL CONSIGLIERE

01. IL CONSIGLIERE ESERCITA IL DIRITTO D'INIZIATIVA DELIBERATIVA PER TUTTI GLI ATTI SOTTOPOSTI AL CONSIGLIO COMUNALE, E PUO' FORMULARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE E MOZIONI.

02. LE FORME E I MODI PER L'ESERCIZIO DI TALI DIRITTI SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO.

ART. 20

COMPOSIZIONE DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA E' COMPOSTA DAL SINDACO CHE LA PRESIEDE E DA N. 04 ASSESSORI, DUE DEI QUALI POSSONO ESSERE SCELTI TRA CITTADINI NON CONSIGLIERI, PURCHE' ELEGGIBILI ED IN POSSESSO DI DOCUMENTATI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E COMPETENZA AMMINISTRATIVA.

ART. 21

COMPETENZA DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMPIE TUTTI GLI ATTI DI AMMINISTRAZIONE CHE NON SIANO RISERVATI, DALLA LEGGE E DALLO STATUTO, AL CONSIGLIO COMUNALE E CHE NON RIENTRINO NELLE COMPETENZE DEL SINDACO, DEL SEGRETARIO O DEI DIRIGENTI; RIFERISCE ANNUALMENTE AL CONSIGLIO SULLA PROPRIA ATTIVITA', NE ATTUA GLI INDIRIZZI GENERALI E SVOLGE FUNZIONE PROPOSITIVA E DI IMPULSO NEI CONFRONTI DELLO STESSO.

02. L'ATTIVITA' DELLA GIUNTA SI INFORMA AL PRINCIPIO DELLA COLLEGIALITA'. L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI EVENTUALMENTE DELEGATE DAL SINDACO AGLI ASSESSORI AVVIENE NEL RISPETTO DI TALE PRINCIPIO.

03. LA GIUNTA PUO' PROPORRE AL CONSIGLIO COMUNALE UN PROPRIO REGOLAMENTO INTERNO. IN PARTICOLARE SPETTANO ALLA GIUNTA:

A) LA PREDISPOSIZIONE DELLE PROPOSTE DI DELIBERAZIONE AL CONSIGLIO;

B) LE DELIBERAZIONI RIGUARDANTI LE AZIONI GIUDIZIARIE ATTIVE E PASSIVE DEL COMUNE;

C) GLI ACQUISTI, LE ALIENAZIONI, LE PERMUTE, GLI APPALTI E LE CONCESSIONI CHE NON SONO RISERVATI DALLA LEGGE ALLA COMPETENZA DEL CONSIGLIO;

D) LE SPESE, CHE IMPEGNINO ANCHE BILANCI PER GLI ESERCIZI SUCCESSIVI, RELATIVE ALLE LOCAZIONI DI IMMOBILI ED ALLA SOMMINISTRAZIONE E FORNITURA DI BENI E SERVIZI A CARATTERE CONTINUATIVO;

E) LE ASSUNZIONI ED OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO RIGUARDANTE IL PERSONALE, E CHE NON RIENTRI NELLE COMPETENZE DEL CONSIGLIO, DEL SEGRETARIO E DEI DIRIGENTI;

F) OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO CHE COMPORTI L'ESERCIZIO DI UN POTERE DISCREZIONALE CHE NON SIA ESPRESSAMENTE RISERVATO AGLI ALTRI ORGANI ISTITUZIONALI DEL COMUNE, IN ESECUZIONE DI DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, REGOLAMENTARI E DI ATTI, PROGRAMMI E PIANI DELIBERATI DAL CONSIGLIO COMUNALE.

ART. 22

FUNZIONAMENTO DELLA GIUNTA

01. LA GIUNTA COMUNALE E' CONVOCATA E PRESIEDUTA DAL SINDACO, DELIBERA CON L'INTERVENTO DELLA MAGGIORANZA DEI MEMBRI IN CARICA E A MAGGIORANZA ASSOLUTA DI VOTI.

02. NELLE VOTAZIONI PALESI, IN CASO DI PARITA' PREVALE IL VOTO DEL SINDACO O DI CHI PRESIEDE L'ADUNANZA.

03. LE SEDUTE DELLA GIUNTA NON SONO PUBBLICHE, SALVO DIVERSA DECISIONE DELLA GIUNTA STESSA.

04. ALLE DELIBERAZIONI DELLA GIUNTA SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI PREVISTE PER IL CONSIGLIO, CHE SIANO COMPATIBILI.

05. LE DELIBERAZIONI URGENTI POSSONO ESSERE DICHIARATE IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILI CON IL VOTO ESPRESSO DALLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI COMPONENTI DELLA GIUNTA (SINDACO, ASSESSORI ASSEGNATI).

ART. 23

DURATA IN CARICA - SURROGAZIONI

01. IL SINDACO E GLI ASSESSORI ESCLUSI I CASI DI DIMISSIONI SINGOLE,

RIMANGONO IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DEI SUCCESSORI.

02. IN CASO DI MORTE, DI DECADENZA O DI RIMOSSIONE DEL SINDACO, NE ASSUME PROVVISORIAMENTE LE FUNZIONI IL VICE-SINDACO E SI FA LUOGO AL RINNOVO INTEGRALE DELLA GIUNTA ENTRO IL TERMINE DI DIECI GIORNI, DECORRENTI DALLA DATA DELL'EVENTO O DELLA DELIBERAZIONE DICHIARATIVA DELLA DECADENZA O DELLA COMUNICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO DI RIMOZIONE.

03. IN CASO DI CESSAZIONE, PER QUALSIASI CAUSA, DALLA CARICA DI ASSESSORE, E NELLE IPOTESI DI IMPEDIMENTO TEMPORANEO DI UN ASSESSORE, IL SINDACO DISPONE L'ASSUNZIONE PROVVISORIA DELLE FUNZIONI DA PARTE DI SE STESSO O DI ALTRO ASSESSORE.

04. IN QUEST'ULTIMA IPOTESI, IL SINDACO PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE, NELLA PRIMA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA, IL NOMINATIVO DI CHI SURROGA L'ASSESSORE CESSATO DALLA CARICA. L'ELEZIONE, DA TENERSI A SCRUTINIO PALESE, AVVIENE, NELLE PRIME DUE VOTAZIONI, A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI E, NELLA TERZA VOTAZIONE, CON LA MAGGIORANZA SEMPLICE DEI VOTANTI.

ART. 24

REVOCA DELLA GIUNTA

01. LA REVOCA DELLA GIUNTA COMUNALE AVVIENE CON L'APPROVAZIONE DI UNA MOZIONE DI SFIDUCIA COSTRUTTIVA ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE CON VOTO DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI AL COMUNE SECONDO LA PROCEDURA PREVISTA DALL' ARTT. 37 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 ; DETTA MOZIONE VA NOTIFICATA IN VIA AMMINISTRATIVA AGLI INTERESSATI.

02. QUALORA IL SINDACO NON PROVVEDA ALLA CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE NEL TERMINE PREVISTO DAL QUARTO COMMA DEL RICHIAMATO ARTT. 37 DELLA LEGGE 142/1990 , VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO CHE, IN QUALUNQUE EVENIENZA, PRESIEDE LA SEDUTA.

03. LA SEDUTA E' PUBBLICA ED IL SINDACO E GLI ASSESSORI PARTECIPANO ALLA DISCUSSIONE ED ALLA VOTAZIONE.

ART. 25

DECADENZA DELLA GIUNTA COMUNALE

01. LA DECADENZA DELL'INTERA GIUNTA COMUNALE E' SANCITA DALL'OTTAVO COMMA DELL' ARTT. 34 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , E SI DETERMINA DALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI DEL SINDACO O DI OLTRE LA META' DEGLI ASSESSORI.

02. LE DIMISSIONI SONO PRESENTATE PER ISCRITTO ED ACQUISITE AL PROTOCOLLO; POSSONO, ALTRESI', ESSERE PRESENTATE ALL'ADUNANZA DELLA GIUNTA COMUNALE O DEL CONSIGLIO COMUNALE.

03. ENTRO DIECI GIORNI DALLA PRESENTAZIONE DELLE DIMISSIONI, IL SINDACO CONVOCA IL CONSIGLIO COMUNALE PER L'EVENTUALE PRESA D'ATTO DELLE STESSE E PER LE ELEZIONI DEL NUOVO ESECUTIVO. IN CASO DI MANCATA CONVOCAZIONE VI PROVVEDE IL CONSIGLIERE ANZIANO. SI APPLICANO I COMMI SECONDO, TERZO, QUARTO, QUINTO, SESTO E SETTIMO DELL'ARTT. 34 DELLA CITATA LEGGE 142/1990 .

04. LA GIUNTA DIMISSIONARIA RESTA IN CARICA SINO ALL'INSEDIAMENTO DELLA

NUOVA GIUNTA.

ART. 26

DECADENZA DELLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE

01. LA DECADENZA DELLA CARICA DI SINDACO E DI ASSESSORE AVVIENE PER LE SEGUENTI CAUSE:

- A) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA DI INELEGGIBILITA' O DI INCOMPATIBILITA' ALLA CARICA DI CONSIGLIERE COMUNALE;
- B) ACCERTAMENTO DI UNA CAUSA OSTATIVA ALL' ASSUNZIONE DELLA CARICA DI SINDACO O ASSESSORE;
- C) NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE;
- D) ASSENZA A TRE SEDUTE CONSECUTIVE DELLA GIUNTA, SENZA GIUSTIFICATO MOTIVO.

02. LA DECADENZA E' PRONUNCIATA DAL CONSIGLIO COMUNALE DOPO CHE LO STESSO NE AVRA' ACCERTATO LE MOTIVAZIONI, DECORSO IL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICA AMMINISTRATIVA DELLA PROPOSTA DI DECADENZA ALL'INTERESSATO DURANTE IL QUALE PERIODO LO STESSO POTRA' PRESENTARE LE PROPRIE GIUSTIFICAZIONI.

03. LE PROPOSTE DI DECADENZA POSSONO ESSERE PRESENTATE, D'UFFICIO, DAL SINDACO O DA UN CONSIGLIERE COMUNALE O DA CHIUNQUE VI ABBA INTERESSE.

04. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEL SINDACO TROVA APPLICAZIONE IL DISPOSTO DELL' ARTT. 23 , SECONDO COMMA, DEL PRESENTE STATUTO.

05. IN CASO DI PRONUNCIA DI DECADENZA DEGLI ASSESSORI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI TERZO E QUARTO DELL' ARTT. 23 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 27

REVOCA DEGLI ASSESSORI

01. ALLA REVOCA DEI SINGOLI ASSESSORI PROVVEDE IL CONSIGLIO COMUNALE SU MOTIVATA PROPOSTA SCRITTA DAL SINDACO AI SENSI DEL SESTO COMMA DELL' ARTT. 37 DELLA CITATA LEGGE 142/1990 .

02. LA SEDUTA E' PUBBLICA E DEVE AVER LUOGO DOPO IL DECORSO DEL TERMINE DI DIECI GIORNI DALLA NOTIFICAZIONE AMMINISTRATIVA DELLA PROPOSTA DI REVOCA ALL'INTERESSATO.

03. PER LA VALIDITA' DELLA VOTAZIONE, ESPRESSA PER APPELLO NOMINALE, OCCORRE LA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

04. SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AI COMMI TERZO E QUARTO DELL' ARTT. 23 DEL PRESENTE STATUTO.

ART. 28

SINDACO

01. IL SINDACO E' IL CAPO DEL GOVERNO LOCALE ED IN TALE VESTE ESERCITA FUNZIONI DI RAPPRESENTANZA, DI PRESIDENZA, DI SOVRAINTENDENZA E DI AMMINISTRAZIONE.

02. HA COMPETENZA E POTERI DI INDIRIZZO, DI VIGILANZA E DI CONTROLLO DELL' ATTIVITA' DEGLI ASSESSORI E DELLE STRUTTURE GESTIONALI-

ESECUTIVE.

03. LA LEGGE DISCIPLINA LE MODALITA' PER L'ELEZIONE, I CASI DI INCOMPATIBILITA' E DI INELEGGIBILITA' ALL'UFFICIO DI SINDACO, IL SUO STATUS E LE CAUSE DI CESSAZIONE DALLA CARICA.

04. AL SINDACO, OLTRE ALLE COMPETENZE DI LEGGE, SONO ASSEGNATE DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI, ATTRIBUZIONI QUALE ORGANO DI AMMINISTRAZIONE, DI VIGILANZA E POTERI DI AUTOORGANIZZAZIONE DELLE COMPETENZE CONNESSE ALL'UFFICIO.

ART. 29

ATTRIBUZIONI DEL SINDACO

01. IL SINDACO, QUALE ORGANO COMUNALE:

- HA LA RAPPRESENTANZA DEL COMUNE;
- HA LA DIREZIONE UNITARIA ED IL COORDINAMENTO DELL'ATTIVITA' POLITICO-AMMINISTRATIVA DEL COMUNE;
- COORDINA L'ATTIVITA' DEI SINGOLI ASSESSORI;
- PUO' SOSPENDERE L'ADOZIONE DI ATTI SPECIFICI CONCERNENTI L'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA DEI SINGOLI ASSESSORI PER SOTTOPORLI ALL'ESAME DELLA GIUNTA;
- CONCORDA CON GLI ASSESSORI INTERESSATI LE DICHIARAZIONI E LE PRESE DI POSIZIONE PUBBLICHE CHE INTERESSANO L'ENTE, CHE ESSI INTENDONO RILASCIARE;
- CONVOCA E PRESIEDE IL CONSIGLIO SPEDENDO TEMPESTIVAMENTE GLI INVITI;
- FISSA LA DATA E GLI ARGOMENTI DA INSERIRE NELL'ORDINE DEL GIORNO DELLE ADUNANZE DEL CONSIGLIO E DELLA GIUNTA;
- SOVRAINTENDE AL FUNZIONAMENTO DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI, IMPARTISCE LE DIRETTIVE AL SEGRETARIO COMUNALE SULL'ORDINE PRIORITARIO DI PERSEGUIMENTO DEI FINI INDIVIDUATI DAGLI ORGANI DI GOVERNO, IN MANCANZA DI PROGRAMMA TEMPORANEO, SUL LIVELLO DI QUALITA' DEI SERVIZI COMUNALI E SUL RITMO DI UTILIZZO DELLA GLOBALITA' DELLE RISORSE;
- RAPPRESENTA L'ENTE NELL'ASSEMBLEA DEI CONSORZI DI NUOVA ISTITUZIONE E DI QUELLI ESISTENTI, UNA VOLTA CONFERMATI ALLE NORME DELL' ARTT. 25 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 . TALE RAPPRESENTANZA E' ESERCITATA DI PERSONA O MEDIANTE UNO STABILE DELEGATO SCELTO DAL SINDACO FRA I CONSIGLIERI NON ASSESSORI. DI TALE SCELTA VIENE DATA IMMEDIATA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO COMUNALE NELLA PRIMA SEDUTA SUCCESSIVA. TALE ESIGENZA DI COMUNICAZIONE E' RISPETTATA ANCHE NEL CASO DI REVOCA DELLA DELEGA CHE DEVE ESSERE CONTESTUALE ALLA NOMINA DI UN NUOVO DELEGATO QUALORA IL SINDACO NON INTENDA PROVVEDERE DI PERSONA ALL'INCOMBENZA;
- RAPPRESENTA IN GIUDIZIO IL COMUNE SIA ESSO ATTORE O CONVENUTO;
- PROMUOVE DAVANTI ALL'AUTORITA' GIUDIZIARIA I PROVVEDIMENTI CAUTELATIVI E LE AZIONI POSSESSORIE RIFERENDONE ALLA GIUNTA NELLA PRIMA SEDUTA;
- PROMUOVE ED ASSUME INIZIATIVE PER CONCORRERE ACCORDI DI PROGRAMMA CON TUTTI I SOGGETTI PUBBLICI PREVISTI DALLA LEGGE. IN PARTICOLARE, QUANDO IL CONSIGLIO PREVEDA TALE FORMA DI COORDINAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI, IL

SINDACO ASSUME L'INIZIATIVA SECONDO GLI INDIRIZZI STABILITI DAL CONSIGLIO. IL SINDACO PUO' DELEGARE ASSESSORI O FUNZIONARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLE CONFERENZE, O FARSI ASSISTERE DA QUESTI E PROVVEDE ALLE AZIONI NECESSARIE A DARE ESECUZIONE AGLI ACCORDI;

- VIGILA SULL'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA MUNICIPALE;
- EMANA LE ORDINANZE IN CONFORMITA' DI LEGGE E DI REGOLAMENTI;
- ATTIVA I PROCEDIMENTI DISCIPLINARI NEI CONFRONTI DEI RESPONSABILI DEI SETTORI E DEI SERVIZI INTERSETTORIALI ED APPLICA LA CENSURA NEI LORO CONFRONTI, SENTITO IL SEGRETARIO;
- SOSPENDE, NEI CASI D'URGENZA E SU PROPOSTA DEL SEGRETARIO, I DIPENDENTI COMUNALI RIFERENDONE ALLA GIUNTA NELLA SUCCESSIVA RIUNIONE;
- DETERMINA GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI COMUNALI, SENTITA LA GIUNTA E LE ISTANZE DI PARTECIPAZIONE;
- PROVVEDE, NELL'AMBITO DELLA DISCIPLINA GENERALE E SULLA BASE DEGLI INDIRIZZI ESPRESSI DAL CONSIGLIO COMUNALE, A COORDINARE GLI ORARI DEGLI ESERCIZI COMMERCIALI, DEGLI ESERCIZI PUBBLICI, NONCHE' GLI ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO DEGLI UFFICI PERIFERICI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, PROMUOVENDO PERIODICHE CONFERENZE CON I RAPPRESENTANTI DEI SOGGETTI INTERESSATI ED EMANANDO DIRETTIVE DI COORDINAMENTO, AL FINE DI ARMONIZZARE L'ESPLICAZIONE DEI SERVIZI ALLE ESIGENZE COMPLESSIVE E GENERALI DEGLI UTENTI;
- PROVVEDE ALL'ESERCIZIO DEI POTERI SOSTITUTIVI PREVISTI NEL COMMA 05 , DELL' ARTT. 36 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , PER GARANTIRE LE NOMINE DI COMPETENZA CONSILIARE;
- FIRMA GLI ATTI AMMINISTRATIVI ESTERNI AVENTI CONTENUTO DISCREZIONALE E GLI ATTI GENERALI;
- EMANA I REGOLAMENTI GENERALI;
- STIPULA I CONTRATTI DEL COMUNE QUANDO SIA RICHiesto DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IL ROGITO DEL SEGRETARIO COMUNALE;
- RILASCIAMO LE AUTORIZZAZIONI COMMERCIALI, DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, NONCHE' LE AUTORIZZAZIONI E LE CONCESSIONI EDILIZIE;
- ASSEGNA GLI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA, SENTITA LA GIUNTA;
- ESERCITA INOLTRE LE FUNZIONI ATTRIBITEGLI DALLE LEGGI CHE NON SIANO INCOMPATIBILI CON LE NORME CONTENUTE NELL' ARTT. 36 DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , DAL PRESENTE STATUTO E DAI REGOLAMENTI E SOVRAINTENDE ALL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI REGIONALI DELEGATE AL COMUNE.

ART. 30

POTERE D'ORDINANZA

01. IL SINDACO, QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE, HA IL POTERE DI EMETTERE ORDINANZE PER DISPORRE L'OSSERVANZA, DA PARTE DEI CITTADINI, DI NORME DI LEGGE E DEI REGOLAMENTI O PER PRESCRIVERE ADEMPIMENTI O COMPORTAMENTI RESI NECESSARI DALL'INTERESSE GENERALE O DAL VERIFICARSI DI PARTICOLARI CONDIZIONI.

02. IL SINDACO, QUALE UFFICIALE DI GOVERNO, ADOTTA PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI, EMANANDO ORDINANZE IN MATERIA DI SANITA'

ED IGIENE, EDILIZIA E POLIZIA LOCALE, AL FINE DI PREVENIRE ED ELIMINARE GRAVI PROBLEMI CHE MINACCIAANO L'INCOLUMITA' DEI CITTADINI.

ASSUME IN QUESTI CASI I POTERI ED ADOTTA I PROVVEDIMENTI PREVISTI DALLA LEGGE.

03. GLI ATTI DI CUI AI PRECEDENTI COMMI DEBONO ESSERE MOTIVATI E SONO ADOTTATI NEL RISPETTO DEI PRINCIPI GENERALI

DELL'ORDINAMENTO GIURIDICO E CON L'OSSERVANZA DELLE NORME CHE REGOLANO I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI.

04. IN CASO DI ASSENZA O DI IMPEDIMENTO DEL SINDACO, COLUI CHE LO SOSTITUISCE ESERCITA ANCHE FUNZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO.

05. LE FORME DI PUBBLICITA' DEGLI ATTI SUDDETTI E QUELLE DI PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO DEI DIRETTI INTERESSATI SONO STABILITE DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO.

ART. 31

DELEGAZIONE DEL SINDACO

01. IL SINDACO HA LA FACOLTA' DI ASSEGNARE, NEL RISPETTO DELL' ARTT. 51 , COMMA 02 , LEGGE N. 142/1990 , CON SUO PROVVEDIMENTO DA COMUNICARE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI, L'ESERCIZIO DELLE FUNZIONI DI INDIRIZZO E DI CONTROLLO CHE NON SIANO GIA' STATE ATTRIBUITE NEL DOCUMENTO PROGRAMMATICO IN TUTTO O IN PARTE, A SINGOLI ASSESSORI CON RIFERIMENTO A GRUPPI DI MATERIE.

02. LE MATERIE OGGETTO DELLA DELEGAZIONE SINDACALE SONO INDIVIDUATE PER INTERI SETTORI OMOGENEI SEGUENDO LA LORO ATTRIBUZIONE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI, FACENDO IN MODO CHE NON SI REALIZZINO PLURALITA' DI SOVRINTENDENZA DELEGATE ALLO STESSO RESPONSABILE.

03. NEL RILASCIO DELLE DELEGHE E NEL LORO ESERCIZIO E' DA TENER PRESENTE IL PRINCIPIO PER CUI SPETTANO AGLI ASSESSORI I POTERI DI CONTROLLO, ESSENDO LA GESTIONE AMMINISTRATIVA ATTRIBUITA AI RESPONSABILI DEI SETTORI E DEI SERVIZI.

04. LE DELEGAZIONI, LE LORO REVOCHE, E LE MODIFICAZIONI SONO FATTE PER ISCRITTO E COMUNICATE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI NONCHE' AL PREFETTO.

05. OGGETTO DELLA DELEGA DI CUI AI COMMI PRECEDENTI PUO' ESSERE ANCHE LA SOVRINTENDENZA DEI SERVIZI DI COMPETENZA STATALE ATTRIBUITA DAL SINDACO UFFICIALE DI GOVERNO.

06. L'EMANAZIONE DI PROVVEDIMENTI CONTINGIBILI ED URGENTI DI CUI AL COMMA 02 , DELL' ARTT. 38 , DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , NON E' DELEGABILE. COMPETE AL SINDACO O, IN SUA MANCANZA O IMPEDIMENTO, A CHI LO SOSTITUISCE LEGALMENTE.

07. NELLE MATERIE DI CUI ALL' ARTT. 10 E IN QUELLE INDICATE ALLE LETTERE A), B), C), D) DEL COMMA 01 , DELL' ARTT. 38 , ENTRAMBI DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 , IL SINDACO, PREVIA COMUNICAZIONE AL PREFETTO, PUO' DELEGARE L'ESERCIZIO DELLE SUE FUNZIONI A CONSIGLIERI COMUNALI.

08. NELLE CERIMONIE E NEGLI ALTRI CASI PREVISTI DALLA LEGGE, IL SOSTITUTO O DELEGATO DEL SINDACO USERA' IL DISTINTIVO PREVISTO DALL' ARTT. 36 , ULTIMO COMMA, DELLA LEGGE 08 GIUGNO 1990 , N. 142 .

ART. 32

DELEGHE DEL SINDACO QUALE CAPO DELL'AMMINISTRAZIONE

01. IL SINDACO PUO' CONFERIRE SPECIALI DELEGHE AGLI ASSESSORI DELLE MATERIE CHE LA LEGGE E LO STATUTO RISERVANO ALLA SUA COMPETENZA.

02. AGLI ASSESSORI SONO DELEGATE FUNZIONI DI CONTROLLO E DI INDIRIZZO; PUO' ALTRESI' ESSERE DELEGATA LA FIRMA DI ATTI, SPECIFICAMENTE INDICATI NELL' ATTO DI DELEGA, ANCHE PER CATEGORIE CHE LA LEGGE O LO STATUTO RISERVANO ALLA COMPETENZA DEL SINDACO.

03. LE DELEGHE SONO CONFERITE PER SETTORI ORGANICI DI MATERIE, INDIVIDUATI SULLA BASE DELLE STRUTTURE OPERATIVE DEL COMUNE.

04. LE DELEGHE DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO CONSERVANO EFFICACIA SINO ALLA REVOCA O, QUALORA NON VI SIA STATA REVOCA, SINO ALL' ATTRIBUZIONE DI UNA NUOVA DELEGA NELLA MEDESIMA MATERIA AD ALTRA PERSONA.

ART. 33

IL VICE SINDACO

01. IL SINDACO DELEGA UN ASSESSORE, DA LUI PRESCELTO, A SOSTITUIRLO IN CASO DI ASSENZA OD IMPEDIMENTO, IN TUTTE LE FUNZIONI A LUI ATTRIBUITE DALLA LEGGE, DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI.

02. ALL' ASSESSORE PREDETTO VIENE ATTRIBUITA LA QUALIFICA DI VICE-SINDACO.

03. NEL CASO DI CONTEMPORANEA ASSENZA OD IMPEDIMENTO DEL SINDACO E DEL VICE-SINDACO, O DI VACANZA DELLA CARICA DI SINDACO, NE ESERCITA TEMPORANEAMENTE TUTTE LE FUNZIONI L' ASSESSORE ANZIANO.

04. DELLE DELEGHE RILASCIATE AL VICE-SINDACO ED AGLI ASSESSORI DEVE ESSERE FATTA COMUNICAZIONE AL CONSIGLIO, AI CAPIGRUPPO CONSILIARI ED AGLI ALTRI ORGANI PREVISTI DALLA LEGGE.

TITOLO 02

ORGANI BUROCRATICI ED UFFICI

CAPO 01

SEGRETARIO COMUNALE

ART. 34

IL SEGRETARIO COMUNALE

01. IL SEGRETARIO, NEL RISPETTO DELLE DIRETTIVE IMPARTITE DAL SINDACO PERSEGUE GLI OBIETTIVI ED I PROGRAMMI DECISI

DALL' AMMINISTRAZIONE E, PERTANTO, SVOLGE FUNZIONI DI COLLABORAZIONE E DI CONSULENZA ANCHE PROPOSITIVA, NONCHE' DI COORDINAMENTO E DIREZIONE COMPLESSIVA DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI.

02. IL SEGRETARIO SVOLGE ATTIVITA' DI VIGILANZA E GARANZIA PER ASSICURARE IL BUON ANDAMENTO E L' IMPARZIALITA' DELL' AZIONE AMMINISTRATIVA.

03. IL SEGRETARIO PARTECIPA ALLE RIUNIONI DEGLI ORGANI COLLEGIALI CON FUNZIONI CONSULTIVE OLTRECHE' REFERENTI E DI ASSISTENZA E CURA DIRETTAMENTE, OD ANCHE A MEZZO DI FUNZIONARIO DI SUA FIDUCIA, LA REDAZIONE DEI RELATIVI VERBALI.

04. AL SEGRETARIO COMPETE, IN PARTICOLARE:

- A) LA RESPONSABILITA' DELLA FASE ISTRUTTORIA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA;
- B) CURARE E PROMUOVERE L'ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI;
- C) IL POTERE DI DIREZIONE E DI ORGANIZZAZIONE IN MATERIA DI GARE, PROCEDURE D'APPALTO, CONCORSI;
- D) LA ROGAZIONE DEI CONTRATTI NEI QUALI L'ENTE E' PARTE, HA INTERESSE O E' DESTINATARIO;
- E) LA FUNZIONE CERTIFICATIVA CHE DALLA LEGGE O DAL PRESENTE STATUTO NON E' ATTRIBUITA AD ALTRI SOGGETTI;
- F) TUTTE LE INIZIATIVE PER ASSICURARE LA PUBBLICITA', LA VISIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI AI CONSIGLIERI COMUNALI, AI CITTADINI, ALLE ASSOCIAZIONI, NONCHE' LE INFORMAZIONI A CHI NE HA DIRITTO A RICHIEDERLE, SULL'ATTIVITA' DEL COMUNE ED IL MIGLIOR UTILIZZO DEI SERVIZI NELL'INTERESSE DEL CITTADINO;
- G) L'ESERCIZIO DEL POTERE DISCIPLINARE.

05. IL SEGRETARIO SI AVVALE DELLA STRUTTURA, DEI SERVIZI E DEL PERSONALE AFFINCHE', IN COERENZA CON QUANTO PREVISTO AL COMMA 01 , POSSA REALIZZARE GLI OBIETTIVI ED I PROGRAMMI DELL'AMMINISTRAZIONE SVOLGENDO LA NECESSARIA ATTIVITA' A CARATTERE ORGANIZZATIVO E PROVVEDIMENTALE.

ART. 35

ATTRIBUZIONI GESTIONALI

01. AL SEGRETARIO COMUNALE COMPETE, INOLTRE, L'ADOZIONE DI ATTI DI GESTIONE STABILITI DALLO STATUTO E DAI REGOLAMENTI IN FORZA DI LEGGE, CHE COMPORTANO ATTIVITA' DELIBERATIVE E CHE NON SIANO ESPRESSAMENTE ATTRIBUITI DALLO STATUTO AD ORGANI ELETTIVI, NONCHE' DEGLI ATTI CHE SONO ESPRESSIONE DI DISCREZIONALITA' TECNICA.

02. IN PARTICOLARE, IL SEGRETARIO COMUNALE ADOTTA, PREVIA ISTRUTTORIA E PREDISPONE DA PARTE DEGLI UFFICI COMPETENTI, I SEGUENTI ATTI:

- A) PREDISPOSIZIONE DI PROGRAMMI DI ATTUAZIONE, RELAZIONE, PROGETTAZIONE DI CARATTERE ORGANIZZATIVO, SULLA BASE DELLE DIRETTIVE RICEVUTE DAGLI ORGANI ELETTIVI;
- B) ORGANIZZAZIONE DEL PERSONALE E DELLE RISORSE FINANZIARIE E STRUMENTALI MESSE A DISPOSIZIONE DEGLI ORGANI ELETTIVI PER LA REALIZZAZIONE DEGLI OBIETTIVI E DEI PROGRAMMI FISSATI DA QUESTI ORGANI;
- C) ORDINAZIONE DI BENI E SERVIZI NEI LIMITI DEGLI IMPEGNI E DEI CRITERI ADOTTATI CON DELIBERAZIONE DI GIUNTA MUNICIPALE;
- D) PRESIDENZA DELLE COMMISSIONI DI GARA E DI CONCORSO CON L'ASSISTENZA DI UN UFFICIALE VERBALIZZANTE E CON L'OSSERVANZA DEI CRITERI E PRINCIPI PROCEDIMENTALI IN MATERIA, FISSATI DALLA NORMATIVA REGOLAMENTARE DELL'ENTE;
- E) ADOZIONE E SOTTOSCRIZIONE DI TUTTI GLI ATTI E PROVVEDIMENTI, ANCHE A RILEVANZA ESTERNA, PER I QUALI GLI SIA STATA ATTRIBUITA LA COMPETENZA;
- F) ATTUAZIONE DEI PROVVEDIMENTI ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE, DALLA GIUNTA E DAL SINDACO, DISPONENDO L'ESECUZIONE SOLLECITA E CONFORME DEGLI ATTI E DELLE DELIBERAZIONI DA PARTE DEI RESPONSABILI

DEL SETTORE O SERVIZIO COMPETENTI, ESERCITANDO TUTTI I POTERI, ANCHE SOSTITUTIVI, A TAL FINE NECESSARI;
G) SOTTOSCRIZIONE DEI MANDATI DI PAGAMENTO E REVERSALI DI INCASSO;
H) CONVOCAZIONE E PRESIDENZA DELLA CONFERENZA DEI RESPONSABILI DI SETTORE E DELLA CONFERENZA DI PROGRAMMI.

ART. 36

RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA

01. IL SEGRETARIO COMUNALE, I RESPONSABILI DEI SERVIZI E DEGLI UFFICI RISPONDONO IN VIA AMMINISTRATIVA E CONTABILE DEI PARERI ESPRESSI AI SENSI DELL' ARTT. 53 DELLA LEGGE N. 142 DEL 1990 .
02. IL SEGRETARIO COMUNALE E' RESPONSABILE DEGLI ATTI E DELLE PROCEDURE ATTUATIVE DELLE DELIBERAZIONI COMUNALI, UNITAMENTE AI RESPONSABILI DEI SERVIZI.

ART. 37

RESPONSABILITA' CONTABILE

01. IL TESORIERE E OGNI ALTRO AGENTE CONTABILE CHE ABBA MANEGGIO DI DENARO PUBBLICO O SIA INCARICATO DELLA GESTIONE DI BENI COMUNALI, NONCHE' COLORO CHE SI INGERISANO NEGLI INCARICHI ATTRIBUITI A DETTI AGENTI, DEVONO RENDERE CONTO DELLA LORO GESTIONE ALLA GIURISDIZIONE DELLA CORTE DEI CONTI SECONDO LE NORME E LE PROCEDURE PREVISTE DALLE LEGGI VIGENTI.

CAPO 02

UFFICI

ART. 38

PRINCIPI STRUTTURALI ED ORGANIZZATIVI

01. L'AMMINISTRAZIONE DEL COMUNE SI ATTUA MEDIANTE UNA ATTIVITA' PER OBIETTIVI E DEVE ESSERE INFORMATA AI SEGUENTI PRINCIPI:
A) ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO NON PIU' PER SINGOLI ATTI, BENSÌ PER PROGETTI-OBIETTIVO E PER PROGRAMMI;
B) ANALISI ED INDIVIDUAZIONE DELLE PRODUTTIVITA' E DEI CARICHI FUNZIONALI DI LAVORO E DEL GRADO DI EFFICACIA DELL' ATTIVITA' SVOLTA DA CIASCUN ELEMENTO DELL' APPARATO;
C) INDIVIDUAZIONE DI RESPONSABILITA' STRETTAMENTE COLLEGATA ALL' AMBITO DI AUTONOMIA DECISIONALE DEI SOGGETTI;
D) SUPERAMENTO DELLA SEPARAZIONE RIGIDA DELLE COMPETENZE NELLA DIVISIONE DEL LAVORO E MASSIMA FLESSIBILITA' DELLE STRUTTURE E DEL PERSONALE.
02. IL REGOLAMENTO INDIVIDUA FORME E MODALITA' DI ORGANIZZAZIONE E DI GESTIONE DELLA STRUTTURA INTERNA.

ART. 39

PERSONALE

01. IL COMUNE PROMUOVE E REALIZZA IL MIGLIORAMENTO DELLE PRESTAZIONI DEL PERSONALE ATTRAVERSO L'AMMODERNAMENTO DELLE STRUTTURE, LA

FORMAZIONE, LA QUALIFICAZIONE PROFESSIONALE E LA RESPONSABILIZZAZIONE DEI DIPENDENTI.

02. LA DISCIPLINA DEL PERSONALE E' RISERVATA AGLI ATTI NORMATIVI DELL'ENTE CHE DANNO ESECUZIONE ALLE LEGGI ED ALLO STATUTO.

03. IL REGOLAMENTO DELLO STATO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE DISCIPLINA IN PARTICOLARE:

- A) STRUTTURA ORGANIZZATIVO-FUNZIONALE;
- B) DOTAZIONE ORGANICA;
- C) MODALITA' DI ASSUNZIONE E CESSAZIONE DAL SERVIZIO;
- D) DIRITTI, DOVERI E SANZIONI;
- E) MODALITA' ORGANIZZATIVE DELLA COMMISSIONE DI DISCIPLINA;
- F) TRATTAMENTO ECONOMICO.

TITOLO 03

SERVIZI

ART. 40

SERVIZI COMUNALI: FORME DI GESTIONE

01. L'ATTIVITA' DIRETTA A CONSEGUIRE, NELL'INTERESSE DELLA COMUNITA', OBIETTIVI E SCOPI DI RILEVANZA SOCIALE, PROMOZIONE DELLO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE, COMPRESA LA PRODUZIONE DI BENI, VIENE SVOLTA ATTRAVERSO SERVIZI PUBBLICI, CHE POSSONO ESSERE ISTITUITI E GESTITI: IN ECONOMIA, IN CONCESSIONE A TERZI, A MEZZO DI AZIENDE SPECIALI, A MEZZO DI ISTITUZIONE, E A MEZZO DI SOCIETA' DI CAPITALE.

02. LA SCELTA DELLA FORMA DI GESTIONE PER CIASCUN SERVIZIO DEVE ESSERE EFFETTUATA PREVIA VALUTAZIONE COMPARATIVA FRA LE DIVERSE FORME DI GESTIONE PREVISTE DALLA LEGGE E DAL PRESENTE STATUTO.

03. PER I SERVIZI DA GESTIRE IN FORMA IMPRENDITORIALE, LA COMPARAZIONE DEVE AVVENIRE TRA AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE, COSTITUZIONE DI AZIENDE, DI CONSORZIO O DI SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE.

04. PER GLI ALTRI SERVIZI LA COMPARAZIONE AVVERRA' FRA LA GESTIONE IN ECONOMIA, LA COSTITUZIONE DI ISTITUZIONE, L'AFFIDAMENTO IN APPALTO O IN CONCESSIONE, NONCHE' TRA LA FORMA SINGOLA O QUELLA ASSOCIATIVA MEDIANTE CONVENZIONE O CONSORZIO.

05. SPETTA AL CONSIGLIO COMUNALE DI INDIVIDUARE NUOVI SERVIZI PUBBLICI DA ATTIVARE, NEL TEMPO, IN RELAZIONE A NECESSITA' CHE SI PRESENTANO NELLA COMUNITA' E DI STABILIRE LE MODALITA' PER LA LORO GESTIONE; SONO DI COMPETENZA DELLO STESSO CONSIGLIO COMUNALE LE MODIFICHE ALLE FORME DI GESTIONE DEI SERVIZI IN ATTO GESTITI.

06. I SERVIZI LA CUI GESTIONE E' RISERVATA IN VIA ESCLUSIVA AL COMUNE SONO STABILITI DALLA LEGGE.

07. NELL'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEVONO ESSERE, COMUNQUE, ASSICURATE IDONEE FORME DI INFORMAZIONE, PARTECIPAZIONE E TUTELA DEGLI UTENTI.

ART. 41

SERVIZI PUBBLICI

01. LA GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI, CHE ABBIANO PER OGGETTO PRODUZIONE DI BENI E DI ATTIVITA' E SERVIZI RIVOLTI A REALIZZARE

FINI SOCIALI E A PROMUOVERE LO SVILUPPO ECONOMICO E CIVILE DELLA COMUNITA' LOCALE, VIENE EFFETTUATA NELLA SEGUENTE FORMA:

- A) IN ECONOMIA;
- B) IN CONCESSIONE A TERZI;
- C) A MEZZO DI AZIENDE SPECIALI;
- D) A MEZZO DI ISTITUZIONE;
- E) A MEZZO DI SOCIETA' PER AZIONI A PREVALENTE CAPITALE PUBBLICO;
- F) A MEZZO DI COOPERATIVE.

ART. 42

GESTIONE IN ECONOMIA

- 01. IL COMUNE GESTISCE IN ECONOMIA I SERVIZI CHE PER LE LORO MODESTE DIMENSIONI O PER LE LORO CARATTERISTICHE NON RENDONO OPPORTUNA LA COSTITUZIONE DI UNA ISTITUZIONE O DI UNA AZIENDA SPECIALE.
- 02. CON APPOSITE NORME DI NATURA REGOLAMENTARE, IL CONSIGLIO COMUNALE STABILISCE I CRITERI PER LA GESTIONE IN ECONOMIA DEI SERVIZI, FISSANDO GLI ORARI PER LA PIU' UTILE FRUIZIONE DEGLI STESSI DA PARTE DEI CITTADINI E LE MODALITA' PER IL CONTENIMENTO DEI COSTI, PER IL CONSEGUIMENTO DI LIVELLI QUALITATIVAMENTE ELEVATI DI PRESTAZIONI, PER LA DETERMINAZIONE DEI CORRISPETTIVI DEGLI UTENTI E DEI COSTI SOCIALI ASSUNTI DAL COMUNE.

ART. 43

LA CONCESSIONE A TERZI

- 01. IL CONSIGLIO COMUNALE, QUANDO SUSSISTONO MOTIVAZIONI TECNICHE, ECONOMICHE E DI OPPORTUNITA' SOCIALE, PUO' AFFIDARE LA GESTIONE DI SERVIZI PUBBLICI IN CONCESSIONE A TERZI.
- 02. LA CONCESSIONE E' REGOLATA DA CONDIZIONI CHE DEVONO GARANTIRE L'ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO A LIVELLI QUALITATIVI CORRISPONDENTI ALLE ESIGENZE DEI CITTADINI-UTENTI, LA RAZIONALITA' ECONOMICA DELLA GESTIONE CON I CONSEGUENTI EFFETTI SUI COSTI SOSTENUTI DAL COMUNE E DALL'UTENZA E LA REALIZZAZIONE DEGLI INTERESSI PUBBLICI GENERALI.
- 03. IL CONFERIMENTO DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI AVVIENE, DI REGOLA, PROVVEDENDO ALLA SCELTA DEL CONTRAENTE ATTRAVERSO PROCEDURE DI GARA STABILITE DAL CONSIGLIO COMUNALE IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALLA LEGGE E DAL REGOLAMENTO, CON CRITERI CHE ASSICURINO LA PARTECIPAZIONE ALLA STESSA DI UNA PLURALITA' DI SOGGETTI DOTATI DI COMPROVATI REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E CORRETTEZZA, TALE DA GARANTIRE IL CONSEGUIMENTO DELLE CONDIZIONI PIU' FAVOREVOLI PER L'ENTE.

ART. 44

AZIENDE SPECIALI

- 01. I SERVIZI DI RILEVANZA ECONOMICA E IMPRENDITORIALE VENGONO GESTITI MEDIANTE AZIENDE SPECIALI.
- 02. ORGANI DELL'AZIENDA SPECIALE SONO: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE.

03. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE AZIENDE SPECIALI SONO DISCIPLINATI DAL PROPRIO STATUTO E DAI REGOLAMENTI APPROVATI DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

04. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO NOMINATI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO TRA I SOGGETTI CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE E COMPROVATA ESPERIENZA DI AMMINISTRAZIONE.

05. IL PRESIDENTE E I SINGOLI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE POSSONO ESSERE REVOCATI SU PROPOSTA MOTIVATA DEL SINDACO

O DI UN QUINTO DEI CONSIGLIERI COMUNALI, E VERRANNO SOSTITUITI SULLA BASE DI UN DOCUMENTO PROGRAMMATICO CHE CONTENGA LA LISTA DEI NUOVI CANDIDATI AL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE.

06. IL CONSIGLIO COMUNALE CONFERISCE ALL'AZIENDA SPECIALE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, NE DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, ESERCITA LA VIGILANZA E VERIFICA I RISULTATI, SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

ART. 45

ISTITUZIONI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' PREVEDERE L'ESERCIZIO DI SERVIZI DI ISTITUZIONE, ORGANISMO STRUMENTALE DEL COMUNE DOTATO DI AUTONOMIA GESTIONALE.

02. L'ORDINAMENTO ED IL FUNZIONAMENTO DELLE ISTITUZIONI SONO DISCIPLINATI DA APPOSITO REGOLAMENTO.

03. ORGANI DELL'ISTITUZIONE SONO: IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE, IL PRESIDENTE E IL DIRETTORE.

04. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE ED IL PRESIDENTE SONO ELETTI DAL CONSIGLIO COMUNALE FUORI DAL PROPRIO SENO, TRA COLORO CHE ABBIANO I REQUISITI PER L'ELEZIONE A CONSIGLIERE COMUNALE CON SPECIFICA COMPETENZA PROFESSIONALE IN MATERIA DI SERVIZI SOCIALI, IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DAL REGOLAMENTO.

05. IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DURA IN CARICA PER UN PERIODO CORRISPONDENTE A QUELLO DEL CONSIGLIERE COMUNALE.

06. IL PRESIDENTE HA LA RAPPRESENTANZA DELL'ISTITUZIONE E IN CASO DI NECESSITA' E URGENZA ADOTTA PROVVEDIMENTI DI COMPETENZA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DA SOTTOPORRE A RATIFICA NELLA PRIMA SEDUTA UTILE.

07. IL DIRETTORE, CUI SPETTA LA RESPONSABILITA' GESTIONALE DELL'ISTITUZIONE, E' NOMINATO DALLA GIUNTA COMUNALE TRA LE PERSONE AVENTI I REQUISITI PREVISTI DAL REGOLAMENTO.

08. IL CONSIGLIO COMUNALE CONFERISCE ALL'ISTITUZIONE IL CAPITALE DI DOTAZIONE, NE DETERMINA LE FINALITA' E GLI INDIRIZZI, ESERCITA LA VIGILANZA E VERIFICA I RISULTATI SECONDO LE MODALITA' PREVISTE DAL REGOLAMENTO.

ART. 46

SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE

01. NEGLI STATUTI DELLE SOCIETA' A PREVALENTE CAPITALE LOCALE DEVONO

ESSERE PREVISTE FORME IDONEE DI RACCORDO TRA LE SOCIETA'
MEDESIME ED IL COMUNE.

TITOLO 04

CONTROLLO INTERNO

ART. 47

LA PROGRAMMAZIONE DEL BILANCIO

01. LA PROGRAMMAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL COMUNE E' CORRELATA ALLE RISORSE FINANZIARIE CHE RISULTANO ACQUISIBILI PER REALIZZARLA.

GLI ATTI CON LA QUALE ESSA VIENE DEFINITA E RAPPRESENTATA SONO: IL BILANCIO DI PREVISIONE ANNUALE, LA RELAZIONE PREVISIONALE E PROGRAMMATICA ED IL BILANCIO PLURIENNALE. LA REDAZIONE DEGLI ATTI PREDETTI E' EFFETTUATA IN MODO DA CONSENTIRE LA LETTURA E L'ATTUAZIONE DELLE PREVISIONI PER PROGRAMMI, SERVIZI ED INTERVENTI.

02. IL BILANCIO DI PREVISIONE E GLI ALTRI ATTI CONTABILI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA SONO REDATTI DALLA GIUNTA COMUNALE, LA QUALE ESAMINA E VALUTA PREVIAMENTE, I CRITERI PER LA LORO IMPOSTAZIONE. IN CORSO DI ELABORAZIONE E PRIMA DELLA SUA CONCLUSIONE LA GIUNTA E LA COMMISSIONE COMUNALE, IN RIUNIONE CONGIUNTA, DEFINISCONO I CONTENUTI DI MAGGIOR RILIEVO ED IN PARTICOLARE I PROGRAMMI E GLI OBIETTIVI.

03. IL BILANCIO ANNUALE E GLI ALTRI ATTI DI PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA SONO SOTTOPOSTI PREVENTIVAMENTE, A CONSULTAZIONE DEGLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE, CHE ESPRIMONO SU DI ESSI IL LORO PARERE CON LE MODALITA' E NEI TEMPI STABILITI DAL REGOLAMENTO.

04. IL BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ANNO SUCCESSIVO, CORREDATO DEGLI ATTI PRESCRITTI DALLA LEGGE, E' DELIBERATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, ENTRO IL 31 OTTOBRE, OSSERVANDO I PRINCIPI DELL'UNIVERSALITA', DELL'INTEGRITA' E DEL PAREGGIO ECONOMICO E FINANZIARIO.

05. IL CONSIGLIO APPROVA IL BILANCIO IN SEDUTA PUBBLICA, CON IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. NELLE ADUNANZE DI SECONDA CONVOCAZIONE IL BILANCIO DI PREVISIONE, CON GLI ATTI CHE LO CORREDANO, PUO' ESSERE POSTO IN VOTAZIONE SOLTANTO SE SIA PRESENTE, AL MOMENTO DELLA STESSA, ALMENO LA META' DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

ART. 48

IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI

01. CONTESTUALMENTE AL PROGETTO DI BILANCIO ANNUALE LA GIUNTA PROPONE AL CONSIGLIO IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI CHE E' RIFERITO AL PERIODO DI VIGENZA DEL BILANCIO PLURIENNALE ED E' SUDDIVISO PER ANNI, CON INIZIO DA QUELLO SUCCESSIVO ALLA SUA APPROVAZIONE.

02. IL PROGRAMMA DELLE OPERE PUBBLICHE E DEGLI INVESTIMENTI COMPRENDE L'ELENCAZIONE SPECIFICA DI CIASCUNA OPERA OD INVESTIMENTO INCLUSO NEL PIANO, CON TUTTI GLI ELEMENTI DESCRITTIVI IDONEI PER INDIRIZZARNE L'ATTUAZIONE.

03. IL PROGRAMMA COMPRENDE, RELATIVAMENTE ALLE SPESE DA SOSTENERE

PER LE OPERE E GLI INVESTIMENTI PREVISTI PER IL PRIMO ANNO, IL PIANO FINANZIARIO CHE INDIVIDUA LE RISORSE CON LE QUALI VERRA' DATA ALLO STESSO ATTUAZIONE.

04. LE PREVISIONI CONTENUTE NEL PROGRAMMA CORRISPONDONO A QUELLE ESPRESSE IN FORMA SINTETICA NEI BILANCI ANNUALE E PLURIENNALE.

LE VARIAZIONI APPORTATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO AI BILANCI ANNUALE E PLURIENNALE APPROVATI.

ART. 49

LE RISORSE PER LA GESTIONE CORRENTE

01. IL COMUNE PERSEGUE, ATTRAVERSO L'ESERCIZIO DELLA PROPRIA POTESTA' IMPOSITIVA E CON IL CONCORSO DELLE RISORSE TRASFERITE DALLO STATO ED ATTRIBUITE DALLA REGIONE, IL CONSEGUIMENTO DI CONDIZIONI DI EFFETTIVA AUTONOMIA FINANZIARIA, ADEGUANDO I PROGRAMMI E LE ATTIVITA' ESERCITATE AI MEZZI DISPONIBILI E RICERCANDO MEDIANTE LA RAZIONALITA' DELLE SCELTE E DEI PROCEDIMENTI, L'EFFICIENTE ED EFFICACE IMPEGNO DI TALI MEZZI.

02. IL COMUNE, NELL'ATTIVARE IL CONCORSO DEI CITTADINI E DELLE CITTADINE ALLE SPESE PUBBLICHE LOCALI, ISPIRA A CRITERI DI EQUITA' E DI GIUSTIZIA LE DETERMINAZIONI DI PROPRIA COMPETENZA RELATIVA AGLI ORDINAMENTI E TARIFFE DELLE IMPOSTE, TASSE, DIRITTI E CORRISPETTIVI DEI SERVIZI, DISTRIBUENDO IL CARICO TRIBUTARIO IN MODO DA ASSICURARE LA PARTECIPAZIONE DI CIASCUN CITTADINO E CITTADINA IN PROPORZIONE ALLE SUE EFFETTIVE CAPACITA' CONTRIBUTIVE.

03. LA GIUNTA COMUNALE ASSICURA AGLI UFFICI TRIBUTARI DEL COMUNE LE DOTAZIONI DI PERSONALE SPECIALIZZATO E LA STRUMENTAZIONE NECESSARIA PER DISPORRE DI TUTTI GLI ELEMENTI DI VALUTAZIONE NECESSARI PER CONSEGUIRE LE FINALITA' DI CUI AL PRECEDENTE COMMA.

ART. 50

LE RISORSE PER GLI INVESTIMENTI

01. LA GIUNTA ATTIVA TUTTE LE PROCEDURE PREVISTE DA LEGGI ORDINARIE E SPECIALI, STATALI E REGIONALI E COMUNITARIE, AL FINE DI REPERIRE LE RISORSE PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO DEL COMUNE CHE PER LA LORO NATURA HANNO TITOLO PER CONCORRERE AI BENEFICI CHE TALI LEGGI DISPONGONO.

02. IL RICORSO AL CREDITO E' EFFETTUATO SALVO DIVERSE FINALITA' PREVISTE DALLA LEGGE, PER IL FINANZIAMENTO DEI PROGRAMMI DI INVESTIMENTO CHE NON TROVA COPERTURA CON LE RISORSE DI CUI AL PRECEDENTE COMMA.

03. LE RISORSE ACQUISITE MEDIANTE L'ALIENAZIONE DEI BENI DEL PATRIMONIO, NON DESTINATE PER LEGGE AD ALTRE FINALITA', SONO DESTINATE AL FINANZIAMENTO DELLE SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL DEMANIO E DEL PATRIMONIO OVVERO AL FINANZIAMENTO DELL'IMPORTO DEI PROGRAMMI D'INVESTIMENTO DOPO AVERE SODDISFATTO EVENTUALI ESIGENZE DI RIEQUILIBRIO FINANZIARIO.

ART. 51

PUBBLICA. QUELLA RELATIVA AI BENI MOBILI CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

ART. 52

REVISORE DEL CONTO

01. IL REVISORE DEL CONTO ESERCITA LE FUNZIONI AD ESSO ATTRIBUITE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO, NELL'ESERCIZIO DELLE QUALI PUO' DISPORRE ISPEZIONI, CONVOCARE I RESPONSABILI DI SETTORE ED ACQUISIRE DOCUMENTI RITENUTI NECESSARI ALL'ESPLETAMENTO DELLA LORO FUNZIONE.

02. OLTRE A POSSEDERE I REQUISITI PRESCRITTI DALLE NORME SULL'ORDINAMENTO DELLE AUTONOMIE LOCALI, DEVE POSSEDERE QUELLI DI ELEGGIBILITA' PREVISTI PER I CONSIGLIERI COMUNALI E NON RICADERE NEI CASI DI INCOMPATIBILITA' PREVISTI DALLA STESSA.

03. AL FINE DI GARANTIRE L'IMPARZIALITA' E L'INDIPENDENZA DEL REVISORE, IL REGOLAMENTO PUO' PREVEDERE ULTERIORI CAUSE DI INCOMPATIBILITA'.

04. IL REGOLAMENTO, INOLTRE, DISCIPLINA LE MODALITA' DI REVOCA E DECADENZA NONCHE' LE MODALITA', ED I LIMITI DEL DIRITTO DI ACCESSO DELLO STESSO AGLI ATTI E AI DOCUMENTI.

05. IL REVISORE, OGNI SEI MESI, DOVRA' TRASMETTERE AL SINDACO E AI CAPIGRUPPO UNA RELAZIONE DI BILANCIO ATTRAVERSO LA QUALE POSSA VEDERSI E LEGGERSI IN TEMPO REALE QUANTO, COME, DOVE E PERCHE' VENGANO SPESE LE SOMME DA PARTE DEL COMUNE.

06. IL COMPENSO DA CORRISPONDERE AL REVISORE DEL CONTO VIENE DETERMINATO DAL CONSIGLIO COMUNALE, CHE NON SUPERI IL LIMITE MASSIMO STABILITO DAL DECRETO DEL MINISTRO DELL'INTERNO, SENTITO IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA.

ART. 53

TESORERIA E RISCOSSIONE DELLE ENTRATE

01. IL SERVIZIO DI TESORERIA E' AFFIDATO DAL CONSIGLIO COMUNALE AD UN ISTITUTO DI CREDITO CHE DISPONGA DI UNA SEDE OPERATIVA NEL COMUNE.

02. LA CONCESSIONE E' REGOLATA DA APPOSITA CONVENZIONE ED HA DURATA MINIMA TRIENNALE E MASSIMA QUINQUENNALE, RINNOVABILE.

03. IL TESORIERE EFFETTUA LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE DI PERTINENZA DEL COMUNE ED ESEGUE IL PAGAMENTO DELLE SPESE ORDINATE MEDIANTE MANDATI DI PAGAMENTO NEI LIMITI DEGLI STANZIAMENTI DI BILANCIO E DEI FONDI DI CASSA DISPONIBILI O DALLO STESSO ANTICIPABILI SECONDO LE DISPOSIZIONI STABILITE DALLA LEGGE.

04. PER LA RISCOSSIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE IL COMUNE PROVVEDE A MEZZO DEL CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE. PER LE ENTRATE PATRIMONIALI ED ASSIMILATE LA GIUNTA DECIDE, SECONDO L'INTERESSE DEL COMUNE, LA FORMA DI RISCOSSIONE NELL'AMBITO DI QUELLE CONSENTITE DALLE LEGGI VIGENTI.

05. IL REGOLAMENTO DI CONTABILITA' STABILISCE LE MODALITA' RELATIVE AL SERVIZIO DI TESORERIA ED AI SERVIZI DEL COMUNE CHE COMPORTANO MANEGGIO DI DENARO, FISSANDO NORME IDONEE PER

DISCIPLINARE TALI GESTIONI.

ART. 54

CONTROLLO DI GESTIONE

01. IL CONSIGLIO COMUNALE DISCIPLINA I MODI ED I TERMINI DEL CONTROLLO INTERNO DELLA GESTIONE MEDIANTE APPOSITE DISPOSIZIONI

NORMATIVE DA INTRODURSI NEL REGOLAMENTO DI CONTABILITA'.

02. LA GIUNTA COMUNALE EFFETTUA, ATTRAVERSO GLI UFFICI COMPETENTI, IL CONTROLLO DI GESTIONE, CHE DEVE ESSERE FUNZIONALE ALLA VALUTAZIONE DELL'ANDAMENTO DELL'ATTIVITA' FINANZIARIA ED ECONOMICA DELL'ENTE, ALL'ACCERTAMENTO DELL'EQUILIBRIO DEL BILANCIO ED ALLA VERIFICA DEI RISULTATI CONSEGUITI RISPETTO AGLI OBIETTIVI PREFISSATI.

TITOLO 05

FORME ASSOCIATIVE E DI COOPERAZIONE - ACCORDI DI PROGRAMMA

ART. 55

PRINCIPI GENERALI

01. LE FORME DI COOPERAZIONE E ASSOCIAZIONE TRA PIU' COMUNI O TRA QUESTI E ALTRI ENTI TERRITORIALI E PRIORITARIAMENTE CON LA COMUNITA' MONTANA, DEBBO CONCRETIZZARSI NELLA STIPULA DI CONVENZIONI, ACCORDI DI PROGRAMMA, UNIONI.

ART. 56

LE CONVENZIONI

01. LA CONVENZIONE E' LO STRUMENTO CHE PERMETTE UN PIU' RAZIONALE SFRUTTAMENTO DELLE RISORSE UMANE, STRUTTURALI E FINANZIARIE DEGLI ENTI, IN QUEI CASI IN CUI NON NECESSITA L'UTILIZZAZIONE DI FORME DI COOPERAZIONE PIU' COMPLESSE.

02. I COMUNI INTERESSATI ALLA STIPULA DELLA CONVENZIONE INDIVIDUANO CON APPOSITO ATTO DELIBERATIVO, ADOTTATO IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO DALL' ARTT. 32 , LETTERA D), LEGGE 142 DEL 1990 , I SERVIZI E LE FUNZIONI CHE DOVRANNO ESSERE SVOLTI IN TALE FORMA.

03. LO SCHEMA DI CONVENZIONE DEVE SOTTOLINEARE LE MODALITA' DELLA GESTIONE, I FINI, LA DURATA, LE FORME DI CONSULTAZIONE TRA GLI ENTI, I RAPPORTI FINANZIARI E I RECIPROCI OBBLIGHI E GARANZIE.

ART. 57

I CONSORZI

01. IL CONSORZIO E' UN ENTE STRUMENTALE AVENTE PERSONALITA' GIURIDICA (ARTT. 23 LEGGE 142/1990), PREORDINATO ALLA GESTIONE DI QUEI SERVIZI CHE, PER LE LORO CARATTERISTICHE, SI PRESTANO AD UNA MIGLIORE REALIZZAZIONE, SE SVOLTI IN FORMA ASSOCIATA. I COMUNI O I COMUNI E LE PROVINCE CHE DECIDONO DI GESTIRE IN FORMA CONSORZIATA UNO O PIU' SERVIZI APPROVANO UNA CONVENZIONE E UNO STATUTO.

02. LA CONVENZIONE DEVE INDICARE:

- L'OGGETTO E LA DURATA DEL CONSORZIO;

- I FINI CHE PERSEGUE;
 - LE FORME DI CONSULTAZIONE;
 - LE QUOTE DI PARTECIPAZIONE;
 - I RAPPORTI FINANZIARI;
 - GLI OBBLIGHI E LE GARANZIE RECIPROCHE;
 - LE MODALITA' DI TRASMISSIONE DEGLI ATTI FONDAMENTALI DEL CONSORZIO.
03. LO STATUTO DEFINISCE:
- LA SEDE DELL'UFFICIO EVENTUALMENTE COSTITUITO;
 - GLI ORGANI DEL CONSORZIO IN CONFORMITA' A QUANTO PREVISTO ALL' ARTT. 25 LEGGE 142/1990 E LE MODALITA' DI ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE;
 - LE ATTRIBUZIONI ED I POTERI DEGLI ORGANI CONSORTILI;
 - LE CONDIZIONI DI AMMISSIONI DI NUOVI CONSORZIATI;
 - I CASI DI DECESSO O DI ESCLUSIONE;
 - LE SANZIONI PER L'INADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI DEI CONSORZIATI.

ART. 58

L'ASSEMBLEA CONSORTILE

01. L'ASSEMBLEA SVOLGE COMPITI DI INDIRIZZO E CONTROLLO POLITICO-AMMINISTRATIVO, APPROVA INOLTRE GLI ATTI FONDAMENTALI.
02. LE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO DEBONO GARANTIRE LA SEGRETEZZA PUR NEL RISPETTO DELLE DIFFERENTI QUOTE DI PARTECIPAZIONE E DELLE DISPOSIZIONI DELLO STATUTO.

ART. 59

UNIONE DEI COMUNI

01. L'UNIONE DEI COMUNI E' PREORDINATA ALL'ESERCIZIO UNITARIO DI UNA PLURALITA' DI FUNZIONI E SERVIZI. ESSA VIENE COSTITUITA CON L'APPROVAZIONE, IN CONFORMITA' CON LE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE, DELL'ATTO COSTITUTIVO E DEL REGOLAMENTO.
02. L'ATTO COSTITUTIVO INDIVIDUA:
- GLI ORGANI DELL'UNIONE E LE MODALITA' DI ELEZIONE DEGLI STESSI;
 - LA RIPARTIZIONE DELLE COMPETENZE E DEI POTERI TRA I MEDESIMI.
03. IL REGOLAMENTO STABILISCE GLI ORGANI E I SERVIZI DA UNIFICARE, E DISCIPLINA I RAPPORTI FINANZIARI TRA GLI ENTI.

ART. 60

ACCORDI DI PROGRAMMA

01. GLI ACCORDI DI PROGRAMMA SONO FINALIZZATI ALLA REALIZZAZIONE DI OPERE, INTERVENTI O PROGRAMMI CHE RICHIEDONO L'AZIONE INTEGRATA E COORDINATA DI COMUNI, PROVINCE, REGIONI E DI AMMINISTRAZIONI STATALI E DI ALTRI SOGGETTI PUBBLICI.
02. L'ACCORDO PREVEDE:
- IL COORDINAMENTO DELLE AZIONI TRA I VARI SOGGETTI;
 - IL TEMPO E LE MODALITA' PER LA REALIZZAZIONE DELL'ACCORDO MEDESIMO;
 - I COSTI, LE FONTI DI FINANZIAMENTO E LE RELATIVE REGOLAZIONI DEI RAPPORTI TRA GLI ENTI COINVOLTI;
 - OGNI ALTRO ADEMPIMENTO.

03. PER L' ACCORDO E' RICHIESTO IL CONSENSO UNANIME DEGLI ENTI PARTECIPANTI.

04. QUESTI ULTIMI SONO EQUIORDINATI, PRESCINDENDO DALLA DIMENSIONE E DALLA RILEVANZA DEGLI INTERESSI.

05. LA VIGILANZA SUI TEMPI E MODI DI ESECUZIONE DELL' ATTIVITA' E' AFFIDATA AD UN COLLEGIO COSTITUITO IN RELAZIONE A QUANTO STABILITO DALL' ARTT. 27 LEGGE 142/90 .

06. L' ACCORDO E' STIPULATO DAL SINDACO, PREVIA DELIBERAZIONE DI INTENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE.

TITOLO 06

PARTECIPAZIONE POPOLARE

ART. 61

LA PARTECIPAZIONE DELLE LIBERE FORME ASSOCIATIVE

01. IL COMUNE VALORIZZA LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE COSTITUITE DAI CITTADINI E DALLE CITTADINE NELL' ESERCIZIO DEL DIRITTO AFFERMATO DALL' ARTT. 38 DELLA COSTITUZIONE, GARANTENDONE LA PARTECIPAZIONE ALL' AMMINISTRAZIONE NELLE FORME PREVISTE DAL PRESENTE STATUTO E DAL REGOLAMENTO.

02. LA PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI E DELLE CITTADINE ATTRAVERSO LE LORO LIBERE ASSOCIAZIONI ASSUME RILEVANZA IN RELAZIONE ALLA LORO ORGANIZZAZIONE, CHE DEVE PRESENTARE UNA ADEGUATA CONSISTENZA PER POTER COSTITUIRE UN PUNTO DI RIFERIMENTO E DI RAPPORTI CONTINUATIVI CON IL COMUNE.

03. LE LIBERE FORME ASSOCIATIVE COMPREDONO LE ASSOCIAZIONI SINDACALI DEI LAVORATORI DIPENDENTI, AUTONOMI E PENSIONATI, DEGLI ESERCENTI DI ARTI E ATTIVITA' ARTIGIANALI, COMMERCIALI, INDUSTRIALI, PROFESSIONALI ED AGRICOLE; LE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO; LE ASSOCIAZIONI DI PROTEZIONE DEI PORTATORI DI HANDICAP; LE ASSOCIAZIONI PER IL RECUPERO DEI TOSSICODIPENDENTI E ALCOLIZZATI; LE ASSOCIAZIONI PER LA PRATICA DELLO SPORT, DEL TEMPO LIBERO, DELLA TUTELA DELLA NATURA, DELL' AMBIENTE; LE ASSOCIAZIONI E GLI ORGANISMI DELLA SCUOLA, DELLA CULTURA, PER LA VALORIZZAZIONE DEL PATRIMONIO STORICO ED ARTISTICO; LE ASSOCIAZIONI DEI GIOVANI E DEGLI ANZIANI; ED OGNI ALTRA FORMA ASSOCIATIVA O COMITATO CHE ABBA LE CARATTERISTICHE INDICATE NEL PRESENTE COMMA.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE, SU PROPOSTA DELLA GIUNTA, PROVVEDE ALLA FORMAZIONE DI APPOSITI ALBI NEI QUALI VENGONO REGistrate LE ASSOCIAZIONI E LE ORGANIZZAZIONI CHE NE FANNO RICHIESTA E CHE SIANO IN POSSESSO DEI REQUISITI STABILITI DALLO STATUTO E DAL REGOLAMENTO. IN UNO DEGLI ALBI SONO REGistrate LE ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI CHE HANNO PREVALENTI FINALITA' RELATIVE ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE, SOCIALI E DEL LAVORO. NELL' ALTRO ALBO SONO REGistrate LE ASSOCIAZIONI ED ORGANIZZAZIONI CHE HANNO PREVALENTE FINALITA' RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI PARI OPPORTUNITA' PER LE DONNE, ALLA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELL' INFANZIA E DEI GIOVANI, ALLA PROMOZIONE DI INIZIATIVE IN FAVORE DELLA TERZA ETA', ALLA CULTURA, ALL' ISTRUZIONE, ALLO SPORT, ALLA QUALITA' DELLA VITA. NUOVE ISCRIZIONI O CANCELLAZIONI SONO APPROVATE CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE.

05. I RAPPORTI TRA TALI FORME ASSOCIATIVE ED IL COMUNE SONO DISCIPLINATI DAL REGOLAMENTO CHE DEVE CONTENERE, FRA L'ALTRO, NORME DIRETTE A:

A) LIMITARE LA PARTECIPAZIONE E LA REGISTRAZIONE DEGLI ALBI DI CUI AL PRECEDENTE COMMA ALLE FORME ASSOCIATIVE COSTITUITE PER ISCRITTO IL CUI STATUTO SIA ISPIRATO AI PRINCIPI DEMOCRATICI E SIA DEPOSITATO IN COPIA CONFORME CON L'INDICAZIONE DEL NUMERO DEGLI ADERENTI;

B) PRECISARE CHE IL FINE DELLA PARTECIPAZIONE E' LA GESTIONE DEGLI AFFARI PUBBLICI DELLA COLLETTIVITA' SENZA INGRESSO A FINALITA' CORPORATIVE O UTILITARISTICHE PERSONALI;

C) PORRE A CARICO DELLE ASSOCIAZIONI ISCRITTE ALL'ALBO L'OBBLIGO DI PRESENTARE ANNUALMENTE IL BILANCIO E L'ELENCO AGGIORNATO DEGLI ADERENTI.

ART. 62

DIRITTO DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI IN CONFORMITA' ALLE LEGGI DELLO STATO.

02. AL FINE DI ASSICURARE TRASPARENZA E IMPARZIALITA' NELLA AZIONE AMMINISTRATIVA, E' RICONOSCIUTO AI CITTADINI IL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DEL COMUNE, CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO. I CASI DI ESCLUSIONE SONO ESPRESSAMENTE PREVISTI DALLA LEGGE.

03. PER ASSICURARE L'ESERCIZIO EFFETTIVO E TEMPESTIVO DEI DIRITTI DI ACCESSO E DI INFORMAZIONE, IL REGOLAMENTO DOVRA' PREVEDERE:

A) GLI ATTI DI CUI POTRA' ESSERE VIETATA L'ESIBIZIONE;

B) LE FORME E LE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI ACCESSO;

C) LA DISCIPLINA DEL RILASCIO DELLE COPIE DEGLI ATTI, PREVIO PAGAMENTO DEI SOLI COSTI, E LE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL DIRITTO DI INFORMAZIONE.

ART. 63

PUBBLICITA' DEGLI ATTI E DELLE INFORMAZIONI

01. TUTTI GLI ATTI DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE SONO PUBBLICI, AL FINE DI ASSICURARE LA TRASPARENZA DELL'ATTIVITA' AMMINISTRATIVA E DI FAVORIRNE LO SVOLGIMENTO IMPARZIALE.

02. IL DIRITTO DEI CITTADINI ALL'INFORMAZIONE SULLO STATO DEGLI ATTI, DELLE PROCEDURE, SULL'ORDINE DI ESAME DI DOMANDE, PROGETTI E PROVVEDIMENTI CHE COMUNQUE LI RIGUARDANO E' GARANTITO DALLE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO.

03. LA GIUNTA COMUNALE ASSICURA AI CITTADINI IL DIRITTO DI ACCEDERE IN GENERALE, ALLE INFORMAZIONI DELLE QUALI LA STESSA E' IN POSSESSO, RELATIVE ALL'ATTIVITA' DA ESSA SVOLTA O POSTA IN ESSERE DA ENTI, AZIENDE OD ORGANISMI CHE ESERCITANO FUNZIONI DI COMPETENZA DEL COMUNE; L'INFORMAZIONE VIENE RESA CON COMPLETEZZA, ESATTEZZA, TEMPESTIVITA' ED INEQUIVOCITA'.

04. LA PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI UFFICIALI DEL COMUNE, DELLE DELIBERAZIONI E DI OGNI ALTRO PROVVEDIMENTO VIENE EFFETTUATA ALL'ALBO

PRETORIO DEL COMUNE CON LE MODALITA' STABILITE DAL REGOLAMENTO, IL QUALE DISPONE LE ALTRE FORME DI COMUNICAZIONE IDONEE AD ASSICURARE LA PIU' AMPIA CONOSCENZA DEGLI ATTI PREDETTI, SECONDO QUANTO STABILITO DAL SUCCESSIVO COMMA.

05. PER LA DIFFUSIONE DELLE INFORMAZIONI RELATIVE A DATI E NOTIZIE DI CARATTERE GENERALE E AI PRINCIPALI ATTI ADOTTATI DAL COMUNE, LA GIUNTA SI AVVALE DI CENTRI PUBBLICI ATTREZZATI; UTILIZZA I MEZZI DI COMUNICAZIONE PIU' IDONEI PER RENDERE CAPILLARMENTE DIFFUSA L'INFORMAZIONE.

ART. 64

INTERVENTI NEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

01. I SINGOLI E LE FORMAZIONI SOCIALI TITOLARI DI INTERESSI COINVOLTI NEL PROCEDIMENTO DI ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI HANNO DIRITTO DI INTERVENIRVI SECONDO MODALITA' DISCIPLINATE DAL REGOLAMENTO.

02. IL REGOLAMENTO STABILISCE IL CRITERIO DI INDIVIDUAZIONE DEI RESPONSABILI DEI VARI PROCEDIMENTI E QUALI SIANO I SOGGETTI CUI LE DIVERSE CATEGORIE DI ATTI DEBBANO ESSERE INVIATI.

03. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO, CONTESTUALMENTE ALL'INIZIO DELLO STESSO, HA L'OBBLIGO DI INFORMARE GLI INTERESSATI MEDIANTE COMUNICAZIONE CONTENENTE LE INDICAZIONI PREVISTE DALLA LEGGE.

04. QUALORA SUSSISTANO STRAORDINARIE ESIGENZE DI CELERITA' O IL NUMERO DEI DESTINATARI O LA INDETERMINATEZZA DEGLI STESSI LA RENDA PARTICOLARMENTE GRAVOSA, E' CONSENTITO PRESCINDERE DALLA COMUNICAZIONE E PROVVEDERE A MEZZO DI PUBBLICAZIONE ALL'ALBO PRETORIO O

CON ALTRI MEZZI, GARANTENDO COMUNQUE FORME DI IDONEA INFORMAZIONE.

05. GLI AVENTI DIRITTO POSSONO PRESENTARE ISTANZE, MEMORIE SCRITTE, PROPOSTE E DOCUMENTI PERTINENTI ALL'OGGETTO DEL PROCEDIMENTO.

06. IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA ENTRO IL TERMINE PREVISTO DAL REGOLAMENTO DEVE PRONUNCIARSI SUL LORO ACCOGLIMENTO O MENO, E RIMETTERE LE SUE CONCLUSIONI ALL'ORGANO COMUNALE COMPETENTE ALL'EMANAZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE.

07. IL MANCATO O PARZIALE ACCOGLIMENTO DELLE RICHIESTE E DELLE SOLLECITAZIONI PERVENUTE DEVE ESSERE ADEGUATAMENTE MOTIVATO NELLA PREMessa DELL'ATTO E PUO' ESSERE PRECEDUTO DA CONTRADDITTORIO ORALE.

08. LA GIUNTA POTRA' CONCLUDERE ACCORDI CON SOGGETTI INTERVENUTI NEI PROCEDIMENTI PER DETERMINARE IL CONTENUTO DISCREZIONALE DEL PROVVEDIMENTO.

ART. 65

PETIZIONI, PROPOSTE, ISTANZE

01. I CITTADINI, LE ASSOCIAZIONI E GLI ORGANI DI PARTECIPAZIONE, I PARTITI POLITICI, POSSONO RIVOLGERE IN MODO ASSOCIATO AGLI ORGANI COMUNALI PETIZIONI, PROPOSTE ED ISTANZE PER LA MIGLIORE TUTELA DI INTERESSI COLLETTIVI.

02. LE PROPOSTE PER L'ADOZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI DEVONO ESSERE CORREDATE DA UN NUMERO DI FIRME DI CITTADINI AUTENTICATE NON

INFERIORE A 200 .

03. ESSE SONO TRASMESSE DAL SINDACO ALL'ORGANO COMPETENTE PER IL LORO ESAME.

04. L'ORGANO COMPETENTE, DOPO AVER SENTITO I PROPONENTI DELLE INIZIATIVE, ESAMINA LE PETIZIONI E LE PROPOSTE ENTRO 30 GIORNI DALLA PRESENTAZIONE.

05. IL SINDACO O IL SEGRETARIO, A SECONDA DELLA NATURA DEL CONTENUTO DELLA ISTANZA, RISPONDE ALLE ISTANZE ENTRO 30 GIORNI DALLA LORO PRESENTAZIONE.

06. IL REGOLAMENTO SULLA PARTECIPAZIONE DOVRA' STABILIRE LE PROCEDURE, I TEMPI E LE FORME DI PUBBLICITA' E LE MODALITA' DI ASSEGNAZIONE ALL'ORGANO COMPETENTE.

ART. 66

REFERENDUM

01. E' ISTITUITO IL REFERENDUM CONSULTIVO NELLE MATERIE DI ESCLUSIVA COMPETENZA LOCALE.

02. PER L'INDIZIONE DEL REFERENDUM, LA RICHIESTA DEI CITTADINI DEVE ESSERE CORREDATA DAL NUMERO DI SOTTOSCRIZIONI, AUTENTICATE NELLA FORMA DI LEGGE E PRESENTATE ALL'UFFICIO DEL SEGRETARIO COMUNALE PER LA VERIFICA DELLA REGOLARITA', PARI AL 60% DEL CORPO ELETTORALE. IL REFERENDUM PUO' ESSERE, ALTRESI', PROMOSSO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

03. IL REFERENDUM E' INDETTO CON DECRETO DAL SINDACO ENTRO 90 GIORNI DAL DEPOSITO DELLA RICHIESTA E NON PUO' TENERSI IN COINCIDENZA CON ALTRE OPERAZIONI DI VOTO.

04. NON POSSONO ESSERE SOTTOPOSTI A REFERENDUM GLI ATTI ED I PROVVEDIMENTI IN MATERIA DI:

A) TRIBUTI LOCALI, TARIFFE E RETTE;

B) ELEZIONI, NOMINE, DESIGNAZIONI, REVOCHE E DECADENZE;

C) PERSONALE COMUNALE;

D) BILANCIO PREVENTIVO E CONSUNTIVO;

E) ASSUNZIONI DI MUTUO ED EMISSIONI DI PRESTITI;

F) ATTIVITA' VINCOLATE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE IN FORZA DELLE DISPOSIZIONI VIGENTI.

05. IL GIUDIZIO DI AMMISSIBILITA', LE CONDIZIONI, I TEMPI E LE MODALITA' DI SVOLGIMENTO SARANNO DISCIPLINATE DALLO SPECIFICO REGOLAMENTO.

06. ENTRO 60 GIORNI DALLA DATA DI VOTAZIONE, SE HA PARTECIPATO LA META' PIU' UNO DEGLI AVENTI DIRITTO, IL CONSIGLIO COMUNALE ESAMINA IL RISULTATO PER ADOTTARE LE CONSEGUENTI DETERMINAZIONI.

07. IL CONSIGLIO COMUNALE PUO' DELIBERARE IN MODO NON CONFORME ALLA DECISIONE CONSULTIVA, DANDONE ADEGUATA MOTIVAZIONE.

ART. 67

IL DIFENSORE CIVICO

01. IL COMUNE CON DELIBERA DEL CONSIGLIO COMUNALE POTRA' ISTITUIRE L'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO QUALE GARANTE DELL'IMPARZIALITA' E DEL BUON ANDAMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE

COMUNALE E STRUMENTO DI PARTECIPAZIONE E DIFESA DEGLI INTERESSI INDIVIDUALI E COLLETTIVI DEI CITTADINI.

02. IL DIFENSORE CIVICO E' ELETTO DAL CONSIGLIO COMUNALE A MAGGIORANZA DEI 2/3 DEI COMPONENTI, A SCRUTINIO SEGRETO, NELLA SEDUTA IMMEDIATAMENTE SUCCESSIVA A QUELLA DI ELEZIONE DELLA GIUNTA E COMUNQUE NON OLTRE I 60 GIORNI SUCCESSIVI.

03. IL DIFENSORE CIVICO DURA IN CARICA 02 ANNI. PUO' ESSERE CONFERMATO UNA SOLA VOLTA; PUO' ESSERE REVOCATO DAL CONSIGLIO COMUNALE ESCLUSIVAMENTE PER GRAVI MOTIVI CONNESSI ALL' ASSOLVIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI, CON MAGGIORANZA DI 2/3 .

04. E' SCELTO TRA I CITTADINI RESIDENTI NEL COMUNE, DI COMPROVATA INDIPENDENZA, IMPARZIALITA' ED ESPERIENZA GIURIDICA E/O AMMINISTRATIVA, HA DIRITTO AD UN COMPENSO FORFETTARIO DETERMINATO IN RELAZIONE ALLE INDENNITA' PREVISTE PER LA PARTECIPAZIONE DEGLI ASSESSORI COMUNALI ALLA GIUNTA MUNICIPALE PER NUMERO 04 PRESENZE GIORNALIERE AL MESE.

05. NON POSSONO ESSERE NOMINATI ALL'UFFICIO DI DIFENSORE CIVICO: I MEMBRI DI PARLAMENTO; I CONSIGLIERI COMUNALI, REGIONALI E PROVINCIALI; I MEMBRI DEL CO.RE.CO. ; GLI AMMINISTRATORI DI ENTI, ISTITUTI, AZIENDE PUBBLICHE; I MEMBRI DELLE UU.SS.LL. E DI ENTI ED IMPRESE CHE ABBIANO RAPPORTI CONTRATTUALI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

06. SE NEL CORSO DEL MANDATO, SI VERIFICA UNA DELLE CAUSE DI INELEGGIBILITA' PREVISTE DAL COMMA 05 , IL CONSIGLIO NE DICHIARA LA DECADENZA.

07. NELL'ESPLETAMENTO DELLE FUNZIONI PER INIZIATIVA PROPRIA O DEL CITTADINO O DELLE ASSOCIAZIONI, IL DIFENSORE CIVICO HA LA FACOLTA':

A) DI CHIEDERE AGLI UFFICI ATTI E NOTIZIE SUI PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI;

B) DI ACCEDERE AGLI UFFICI PER L'ACQUISIZIONE DELLE INFORMAZIONI NECESSARIE;

C) DI CONVOCARE I RESPONSABILI DEGLI UFFICI.

08. IL DIFENSORE CIVICO, INOLTRE, SEGNALE AGLI ORGANI RITARDAI, ABUSI E LE DISFUNZIONI RISCONTRATE. HA LA FACOLTA', RICORRENDONE LE CONDIZIONI, DI CHIEDERE L'ESPERIMENTO DELL'AZIONE DISCIPLINARE.

09. SOLLECITA L'AMMINISTRAZIONE AD ASSUMERE LE DETERMINAZIONI OPPORTUNE.

TITOLO 07

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 68

LO STATUTO

01. L'AUTOGOVERNO DELLA COMUNITA' SI REALIZZA CON GLI ISTITUITI POTERI DI CUI AL PRESENTE STATUTO.

02. LO STATUTO E' FONTE PRIMARIA DELL'AUTONOMIA NORMATIVA E ORGANIZZATIVA DEL COMUNE, NELL'AMBITO DEI PRINCIPI E NORME FISSATI DALLA LEGGE.

03. LE FUNZIONI DEGLI ORGANI ELETTIVI E DELL'ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA COMUNALE SONO ESERCITATE IN CONFORMITA' AI PRINCIPI, ALLE FINALITA' ED ALLE NORME STABILITE DALLO STATUTO E DAI

REGOLAMENTI, NELL' AMBITO DELLA LEGGE.

04. IL CONSIGLIO COMUNALE ADEGUERA' I CONTENUTI DELLO STATUTO AL PROCESSO DI EVOLUZIONE DELLA SOCIETA' CIVILE ASSICURANDO COSTANTE COERENZA FRA LA NORMATIVA STATUTARIA E LE CONDIZIONI SOCIALI, ECONOMICHE E CIVILI DELLA COMUNITA' RAPPRESENTATA.

05. LA CONOSCENZA DELLO STATUTO DA PARTE DEI CITTADINI E DELLE CITTADINE VIENE ASSICURATA CON LA PUBBLICITA' DELLO STATUTO.

ART. 69

FESTA DELLO STATUTO

01. IL GIORNO DI EMANAZIONE DELLO STATUTO COMUNALE VIENE CELEBRATO COME FESTIVITA' CIVICA, CHE NON COMPORTA ASTENSIONE DAL LAVORO.

02. OGNI ANNO IN TALE RICORRENZA TUTTA L' AMMINISTRAZIONE COMUNALE TERRA' UN' ASSEMBLEA PUBBLICA NELLA QUALE VERRANNO TRATTATI I TEMI DI MAGGIORE ATTUALITA', CON PARTICOLARE RIGUARDO ALL' AZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE NEI CONFRONTI DEI PROBLEMI DEI CITTADINI E DELLE CITTADINE CHE APPARTENGONO ALLE FASCE MENO GARANTITE DELLA SOCIETA', ALLO SCOPO DI INFORMARE E DI TRARRE STIMOLO PER MIGLIORARE E POTENZIARE GLI INTERVENTI IN LORO FAVORE.

03. QUALORA IL GIORNO DI CUI AL COMMA DEL PRESENTE ARTICOLO NON SIA FESTIVO, LE CELEBRAZIONI SI TERRANNO NEL PRIMO GIORNO FESTIVO SUCCESSIVO.

ART. 70

ENTRATA IN VIGORE

01. DOPO L' ESPLETAMENTO DEL CONTROLLO DA PARTE DEL COMPETENTE ORGANO REGIONALE, IL PRESENTE STATUTO E' PUBBLICATO NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE, AFFISSO ALL' ALBO PRETORIO DEL COMUNE PER 30 GIORNI CONSECUTIVI ED INVIATO AL MINISTERO DELL' INTERNO PER ESSERE INSERITO NELLA RACCOLTA UFFICIALE DEGLI STATUTI.

02. IL PRESENTE STATUTO ENTRA IN VIGORE IL TRENTESIMO GIORNO SUCCESSIVO ALLA SUA PUBBLICAZIONE NEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE.

03. LE DISPOSIZIONI DI CUI AL PRESENTE ARTICOLO SI APPLICANO ANCHE ALLE MODIFICHE STATUTARIE.

ART. 71

MODIFICHE DELLO STATUTO

01. LE MODIFICHE DELLO STATUTO SONO DELIBERATE DAL CONSIGLIO COMUNALE CON IL VOTO FAVOREVOLE DEI 2/3 DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI. QUALORA TALE MAGGIORANZA NON VENGA RAGGIUNTA, LA VOTAZIONE E' RIPETUTA IN SUCCESSIVE SEDUTE DA TENERSI ENTRO 30 GIORNI E LE MODIFICHE SONO APPROVATE SE LA RELATIVA DELIBERAZIONE OTTIENE PER DUE VOLTE IL VOTO FAVOREVOLE DELLA MAGGIORANZA ASSOLUTA DEI CONSIGLIERI ASSEGNATI.

02. NELLA STESSA SEDUTA PUO' AVER LUOGO UNA SOLA VOTAZIONE. E' AMMESSA L' INIZIATIVA DA PARTE DI ALMENO 200 CITTADINI CON FIRME AUTENTICATE PER PROPORRE MODIFICAZIONI ALLO STATUTO E AI REGOLAMENTI

ANCHE MEDIANTE UN PROGETTO REDATTO IN ARTICOLI.

03. SI APPLICA IN TALE IPOTESI LA DISCIPLINA PREVISTA PER L'AMMISSIONE DELLE PROPOSTE DI INIZIATIVA POPOLARE.

ART. 72

REGOLAMENTI

01. IL COMUNE EMANA REGOLAMENTI DI ORGANIZZAZIONE E DI ESECUZIONE:

- A) SULLA PROPRIA ORGANIZZAZIONE;
- B) PER LE MATERIE AD ESSI DEMANDATE DALLA LEGGE E DALLO STATUTO;
- C) PER LE MATERIE IN CUI MANCHI LA DISCIPLINA DI LEGGI E DI ATTI AVENTI FORZA DI LEGGE;
- D) NELLE MATERIE IN CUI ESERCITA FUNZIONI.

02. GLI ATTI DELIBERATIVI DEVONO ESSERE EMANATI NEL RISPETTO DELLE NORME REGOLAMENTARI.

ART. 73

TERMINI PER I REGOLAMENTI

01. IL CONSIGLIO COMUNALE APPROVA ENTRO UN ANNO I REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO.

02. FINO ALL'ENTRATA IN VIGORE DEI REGOLAMENTI PREVISTI DALLO STATUTO E DI QUELLI COMUNQUE NECESSARI A DARNE ATTUAZIONE, RESTANO IN VIGORE I REGOLAMENTI VIGENTI IN QUANTO COMPATIBILI CON LA LEGGE E LO STATUTO.

TITOLO 08

APPENDICE

ART. 74

TUTELA DELL'AMBIENTE

01. IL COMUNE TUTELA LA DIFESA DEL TERRITORIO DELIMITATO DAI CONFINI E IL RISPETTO DELLA PROPRIETA' PRIVATA.

02. UTILIZZA IL TERRITORIO NEL RISPETTO DELL'AMBIENTE E DEL PAESAGGIO AVENDO QUALI OBIETTIVI LO SVILUPPO SOCIO-ECONOMICO ED IL BENESSERE DELL'INTERA COMUNITA' AMMINISTRATA.

ART. 75

VIAGGI-STUDIO PER GIOVANI

01. IL COMUNE PROMUOVE IL PROCESSO DI INTEGRAZIONE DEI GIOVANI NELLA SOCIETA' ANCHE ATTRAVERSO L'ORGANIZZAZIONE DI VIAGGI DI STUDIO O SCAMBI CULTURALI CON L'ESTERO PREVALENTEMENTE NELL'AMBITO DELLA CEE.

ART. 76

PROBLEMA DEMOGRAFICO

01. IL COMUNE PROMUOVE IDONEE FORZE DI INTERVENTO PER INVERTIRE L'ATTUALE TENDENZA AL DECREMENTO DEMOGRAFICO.

ART. 77

VALORIZZAZIONE ARTIGIANATO LOCALE NEL CENTRO STORICO

01. IL COMUNE RICONOSCE NEL PROPRIO CENTRO STORICO IL NUCLEO ORIGINARIO DELLA COLLETTIVITA' LOCALE, PERTANTO AL FINE DI EVITARE IL SUO DEGRADO, VI FAVORISCE L'INSEDIAMENTO DELLE ANTICHE ATTIVITA' ARTIGIANALI.

ART. 78

ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO

01. IL COMUNE PROMUOVE LO SVILUPPO DELLE ASSOCIAZIONI DI VOLONTARIATO LOCALE, CON SCOPO DI INTERVENIRE IN CASI DI CALAMITA' NATURALI O COMUNQUE IN CASI DI NECESSITA'.

ART. 79

RAPPORTI CON I CITTADINI EMIGRATI ALL'ESTERO

01. IL COMUNE NELL'AMBITO DELLO SPIRITO DI SOLIDARIETA' FRA TUTTI I CITTADINI DEL COMUNE STESSO, PROMUOVE E FAVORISCE LO SVILUPPO DEI CONTATTI CON I CITTADINI RESIDENTI ALL'ESTERO. A TAL FINE SARA' ISTITUITO, PRESSO LA SEDE MUNICIPALE, UN APPOSITO UFFICIO DI CONSULENZA E DI PUBBLICHE RELAZIONI, DOTATO DI IDONEO PERSONALE, NEI LIMITI DELLE DISPONIBILITA' FINANZIARIE.

ART. 80

RISCOPERTA DEI REPERTI ARCHEOLOGICI ED ARTISTICI

01. SI PROMUOVE UN ADEGUATO POTENZIAMENTO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE AFFINCHE' SIA POSSIBILE RISCOPRIRE REPERTI ARCHEOLOGICI, ARTISTICI E STORICI PRESENTI SUL TERRITORIO E FINORA SCONOSCIUTI.

ART. 81

PARTECIPAZIONE DELLE DONNE

01. IL COMUNE RICONOSCE COME PROPRIO OBIETTIVO L'EMANCIPAZIONE DELLE DONNE E LA PARI DIGNITA' CON GLI UOMINI, FAVORENDO LA MASSIMA PARTECIPAZIONE NELLE VARIE ATTIVITA' AMMINISTRATIVE, SOCIO-CULTURALI E SPORTIVE.